



FEDERICA PINTO

Orientamenti della giurisprudenza di legittimità in merito alla domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c.

Lo scritto esamina criticamente le prese di posizione della giurisprudenza di legittimità in merito ai problemi relativi all'istituto della sostituzione esecutiva o subcollocazione.

The paper critically examines the jurisprudence of legitimacy on the problems relating to the "executive substitution".

Sommario: 1. Premessa. Delimitazione del tema dell'indagine; – 2. I presupposti per la proposizione della domanda; – 2.1. Il contesto normativo maturato a seguito delle riforme del 2005; – 2.2. (segue) le implicazioni in merito alla domanda di sostituzione; – 3. La natura della domanda di sostituzione; – 4. Gli effetti sostanziali...; – 5. (segue) ... e processuali; – 6. Le contestazioni.

1. Premessa. Delimitazione del tema dell'indagine.

Come è noto, nella fase distributiva gli eventuali creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti in virtù del disposto dell'art. 511 c.p.c. (c.d. sostituzione esecutiva o subcollocazione). Si tratta di un istituto rispetto al quale persistono diversi dubbi legati non solo alla natura della domanda, ma soprattutto alle implicazioni derivanti dalla sua proposizione; ancor oggi, infatti, non si è in grado di definire con chiarezza quali siano le condizioni per la sua ammissibilità, né vi è concordia in merito agli effetti ad essa riconducibili. Ciononostante, ben pochi – e piuttosto risaltanti – sono i contributi sul tema.

Le pronunce della giurisprudenza di legittimità rappresentano la cartina di tornasole delle ambiguità che caratterizzano l'istituto in esame. Scorrendo i repertori, si ha l'impressione che la S.C. si sia, in più occasioni, limitata a risolvere singole questioni, spesso ricorrendo a massime tralattive riprese da precedenti risaltanti, senza mai procedere ad un inquadramento generale e sistematico dell'istituto; il che ha generato, come si dirà, non poche contraddizioni. Rispecchia pienamente tale atteggiamento una recente decisione, nella quale si afferma apoditticamente che il *creditor creditoris*, che propone la domanda di sostituzione, non è parte del processo esecutivo¹. Il fine ultimo, pare evidente, era quello di risolvere in senso negativo la questione relativa all'applicazione dell'art. 111 c.p.c. nell'ipotesi di cessione del credito da parte del subcollocatario. Tuttavia, nel fare ciò la Corte si avvale di un argomento – ossia quello della totale estraneità del creditore istante al processo esecutivo – che, nonostante il variegato

¹ Cass., 20 dicembre 2023, n. 35657.

panorama di opinioni avanzate in dottrina, nessun autore (e nemmeno la giurisprudenza di legittimità, a quanto consta), ha mai sostenuto.

Tali considerazioni giustificano il rinnovato interesse per il tema e la necessità di compiere un'indagine che non ha, prendendo in prestito le parole di Ricci, la pretesa di individuare la disciplina migliore², ma solo quella di esaminare le soluzioni che, nel tempo, sono state elaborate da dottrina e giurisprudenza in risposta ai problemi legati all'istituto in esame. Pertanto, nel prosieguo, ci si concentrerà sull'individuazione dei presupposti per la proposizione della domanda e sulle conseguenze da essa derivanti. Queste ultime sono declinabili su tre diversi piani, si avrà infatti riguardo agli effetti della domanda (in termini di indisponibilità del credito), ai poteri del sostituto e alle contestazioni successive alla proposizione della stessa.

Tuttavia, prima di procedere a una disamina di tali profili, è bene svolgere due premesse.

1) I diversi contributi in merito alla domanda di sostituzione muovono dalla nota contrapposizione fra le due teorie: quella consolidatasi sotto la vigenza del codice del 1865, e riproposta anche successivamente³, secondo cui la domanda in esame assolve una funzione complessa, al contempo satisfattiva e conservativa⁴; e quella, sicuramente prevalente, che le riconosce una funzione esclusivamente satisfattiva⁵.

Nonostante il dibattito dottrinale abbia profondamente influenzato le prime pronunce sul tema⁶, si ritiene che dallo stesso si possa oramai prescindere, potendosi dire ampiamente superata la posizione che attribuiva alla domanda di sostituzione una funzione complessa. Inoltre, come si dirà in seguito, allo stato attuale sembra altresì inutile accorpare le teorie c.d. satisfattive in un'unica categoria; dato che, nonostante esse muovano da una comune premessa, le implicazioni che se ne ricavano sono radicalmente contrapposte⁷.

² E.F. RICCI, *Efficacia ed oggetto delle sentenze sulle opposizioni e sulle impugnazioni nella formazione del passivo fallimentare*, in *Riv. dir. proc.*, 1992, p. 1087.

³ L'art. 715 c.p.c. del codice del 1865 prevedeva due ipotesi distinte: il creditore del creditore poteva agire per «far valere e conservare le ragioni del suo debitore», ovvero per «essere collocato sulla somma» spettante al suo debitore in sede di distribuzione del ricavato. Nel passaggio dal vecchio al nuovo codice la norma esce depurata di qualsiasi riferimento alla funzione conservativa dell'istituto, dal momento che l'art. 511 c.p.c. si limita a stabilire che «i creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell'articolo 499 secondo comma». Per un'analisi approfondita dell'evoluzione storica della norma, nonché per un confronto con l'omologo istituto francese, v. N. PICARDI, *La domanda di sostituzione nel processo esecutivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1959, p. 574 ss.

⁴ S. SATTÀ, *Commentario al codice di procedura civile*, III, Milano, 1965, p. 120 s. per il quale l'art. 511 c.p.c. è frutto di una modifica solo formale del previgente art. 715 c.p.c.

⁵ V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, III, Napoli, 1957, p. 122.

⁶ Dall'esame delle prime pronunce sul tema si vede come la S.C. abbia, in un primo momento, scelto di aderire alla tesi che riconosce alla domanda *de qua* una finalità oltre che satisfattiva, anche surrogatoria (eventuale e secondaria); e in ragione di ciò abbia attribuito al subcollocatario i medesimi poteri che sorgono in capo al sostituto, compreso quello di provocare i singoli atti dell'espropriazione forzata. Sul punto, v. *infra* § 3.2.

⁷ Un tentativo di ricostruire unitariamente le diverse implicazioni derivanti dall'adesione all'idea secondo cui l'istituto in esame assolve una funzione meramente satisfattiva è stato compiuto da M. ACONE, *La domanda di sostituzione del creditore*,

2) Benché l'art. 511 c.p.c. sia rimasto immutato nonostante il susseguirsi di riforme che hanno interessato il libro III del codice di rito, è pur vero che esse hanno avuto un notevole impatto sul tema di indagine, giacché la disposizione in esame interagisce con altre (ci si riferisce in particolare agli artt. 499 e 512 c.p.c.) che hanno subito invece profonde innovazioni⁸. Tale dato, che in prima battuta sarebbe scontato, merita di essere approfondito dal momento che la giurisprudenza non sembra aver risentito in alcun modo del cambiamento, rimanendo anzi costante nelle sue affermazioni. Il che spiega alcune delle contraddizioni che caratterizzano le decisioni del Giudice di legittimità e che verranno messe in evidenza nel prosieguo.

2. I presupposti per la proposizione della domanda

Fatte queste generali premesse, è possibile passare all'esame delle condizioni di proponibilità della domanda di sostituzione: per procedere in tal senso, non si può che prendere le mosse dal dato normativo.

L'art. 511 c.p.c., al comma 1°, nel prevedere che «i creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell'articolo 499, secondo comma», presuppone la sussistenza di due requisiti: uno, di carattere sostanziale, che attiene al rapporto creditorio fra l'istante e colui al quale questi chiede di sostituirsi; e l'altro, che assume rilievo sul piano strettamente processuale, che riguarda lo *status* di avente diritto alla distribuzione del quale il sostituito deve essere titolare. Per quanto concerne quest'ultimo presupposto, ci si deve riferire, anzitutto, all'art. 500 c.p.c. ai sensi del quale il diritto a partecipare alla distribuzione spetta a coloro che sono intervenuti nel processo esecutivo. Se ne desume che, affinché la domanda possa essere proposta, non è sufficiente che il processo esecutivo sia in svolgimento, ma è altresì necessario che il sostituito abbia dato impulso allo stesso o sia intervenuto⁹. Ciò determina il superamento dell'idea – radicata nel solco delle teorie che ravvisavano nell'istituto in discorso una peculiare forma di azione surrogatoria riadattata al processo esecutivo – che il *creditor creditoris* possa proporre

in *Riv. dir. proc.*, 1981, p. 235 ss. il quale, muovendo dalla contrapposizione fra le tesi che riconoscono all'azione *de qua* una funzione meramente satisfattiva e quelle che le attribuiscono anche una finalità conservativa, analizza le conseguenze derivanti dall'una e dall'altra, senza operare distinzioni fra le diverse tesi che si muovono nel solco del primo orientamento. Tuttavia, nell'arco temporale successivo allo scritto dell'a., si sono sviluppate ulteriori teorie che pur riconoscendo all'istituto natura satisfattiva, ne traggono diverse implicazioni.

⁸ Ci si riferisce, in particolare, alle riforme introdotte con L. 14 maggio 2005, n. 80 e L. 28 dicembre 2005, n. 263.

⁹ B. CAPPONI, *Distribuzione della somma ricavata*, in Aa. Vv., *L'espropriazione forzata*, Giurisprudenza sistematica di diritto processuale civile, Torino, 1988, p. 226.

la domanda a prescindere dal fatto che il sostituito sia o meno intervenuto nel processo esecutivo da altri intentato¹⁰.

Se tale assunto può dirsi ad oggi pacifico, più problematica è invece l'individuazione delle modalità tramite cui il creditore-debitore assume lo *status* di avente diritto alla distribuzione. Mentre nell'idea dei *conditores* del codice del 1940 tale stato veniva acquisito dal creditore per effetto del mero intervento nel processo esecutivo (tant'è vero che il diritto al concorso maturava, di regola, successivamente al deposito del ricorso, senza che fosse necessario un accertamento del credito)¹¹, a seguito delle riforme del 2005 ci si deve domandare se, ai fini della sua acquisizione, e quindi anche della proposizione della domanda ex art. 511 c.p.c., è necessario che il creditore (al quale il subcollocatario chiede di sostituirsi) sia munito di titolo esecutivo o, quanto meno, di quel surrogato d'accertamento rappresentato dal riconoscimento endoesecutivo del credito da parte del debitore.

Altresì complessa è la verifica in merito all'esistenza del rapporto creditorio. Con riguardo a tale condizione, sorge spontaneo il dubbio se sia sufficiente – ai fini della proposizione e dell'accoglimento della domanda – la mera affermazione dell'esistenza del credito, da accertarsi successivamente e solo in caso di contestazioni (art. 511, comma 2°, c.p.c.), o se il creditore debba, già al momento del deposito dell'istanza, fornire una prova documentale del credito o, ancora, se lo stesso debba essere munito di un titolo esecutivo.

Se con riguardo al requisito in precedenza definito come processuale non vi è una posizione univoca, dal momento che – come si dirà – non è chiaro se, ai fini della domanda, è necessario il possesso del titolo da parte del sostituito; in merito a quello di carattere sostanziale, l'orientamento consolidato della giurisprudenza, condiviso dalla dottrina prevalente, è nel senso di negare, quale condizione per la proposizione della domanda, che il subcreditore, che agisce in sostituzione, debba essere munito di titolo esecutivo ovvero che debbano sussistere le condizioni richieste dall'art. 499 c.p.c. per l'intervento¹². Secondo la Corte, infatti, «presupposto per la presentazione della domanda di sostituzione esecutiva è l'affermazione

¹⁰ S. SATTÀ, *Commentario*, III, cit., p. 209. In un analogo ordine di idee, pur senza un esplicito richiamo all'azione surrogatoria, v. E. GARBAGNATI, voce *Concorso dei creditori*, in *Enc. dir.*, 1961, VIII, p. 537, per il quale il subcollocatario può «intervenire» nel processo esecutivo anche in caso di inerzia del debitore diretto.

¹¹ In senso contrario, B. CAPPONI, *La verifica dei crediti nell'espropriazione forzata*, Napoli, 1990, p. 84 ss. Sul punto v. *amplius* nota 22.

¹² In tal senso già, ad esempio, Cass., 13 marzo 1987, n. 2608, in *Giur. it.*, 1987, I, 1, c. 1739. Di recente tale posizione è stata ribadita da Cass., 20 aprile 2015, n. 8001. Sulla base di tale consolidata opinione la dottrina prevalente non solo nega che l'istituto in esame possa avere natura esecutiva, ma critica anche la tesi che qualifica la domanda in esame come un pignoramento presso terzi. Sul punto, v. l'ampia disamina di N. PICARDI, *op. cit.*, p. 586. Per le stesse ragioni viene respinta anche la tesi di A. BONSIGNORI, *Assegnazione forzata e distribuzione del ricavato*, Milano, 1962, p. 276 s., il quale ritiene che l'azione in questione sia volta ad attuare il trasferimento della somma di denaro dal sostituito al subcollocatario e, di conseguenza, la qualifica come un'espropriazione del potere meramente processuale del sostituito di soddisfarsi sul ricavato. Anche tale inquadramento, tuttavia, presuppone che il creditore debba essere munito di titolo esecutivo, ai fini della proposizione della domanda.

di un diritto di credito nei confronti del creditore presente nel processo esecutivo (come pignorante o come intervenuto), a prescindere dal fatto che il credito del *creditor creditoris* sia o meno fondato su un titolo esecutivo»¹³.

Volendo indagare sulle ragioni poste a sostegno di tale assunto, mai chiarite, a quanto consta, dalla giurisprudenza di legittimità, è necessario ricordare che tale idea si è sviluppata nel contesto normativo antecedente alle riforme del 2005, nel quale – come è noto – la legge riconosceva ai creditori non titolati (il cui credito avesse ad oggetto somme di denaro) la possibilità di intervenire nel processo esecutivo da altri intentato.

L'intervento di questi ultimi era soggetto però al rispetto di alcune condizioni: in particolare, con riguardo all'espropriazione mobiliare, l'art. 525 c.p.c. prevedeva che il credito dovesse essere certo, liquido ed esigibile; mentre, per quella immobiliare, l'art. 563 c.p.c. ammetteva l'intervento di tutti coloro che vantassero un credito nei confronti del debitore, anche se sottoposto a termine o a condizione.

Ciò premesso, risultano agevolmente comprensibili le ragioni per le quali parte della dottrina, assimilando – almeno a determinati fini – la domanda di subcollocazione all'intervento, riteneva che, per poterla proporre, non fosse necessario il titolo ma il rispetto delle condizioni di cui all'art. 525 e 563 c.p.c.¹⁴.

L'equiparazione fra la domanda e l'intervento, ai fini dell'individuazione dei requisiti, si giustificava, per certi versi, per il richiamo contenuto nell'art. 511 c.p.c. al 499, comma 2° c.p.c., che secondo alcuni era da intendersi come un richiamo integrale e non meramente formale¹⁵; per altri versi, per ragioni di opportunità: si diceva, infatti, che non sarebbe stato logico subordinare la domanda di subcollocazione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste per l'intervento.

La giurisprudenza, dal canto suo, non ha mai aderito all'opinione appena riportata, come si evince dall'esame delle pronunce nelle quali si afferma che il rinvio all'art. 499 c.p.c. è da intendersi come limitato all'individuazione dei «modi» e alle «forme» per la proposizione della domanda, e quindi non anche ai requisiti previsti dal 1° comma della norma citata. La ragione sta nel fatto che, ad avviso della S.C., il subcollocatario non fa valere le proprie pretese nei

¹³ Cass., 20 aprile 2015, n. 8001, cit.

¹⁴ V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, III, cit., p. 122; M. ACONE, *La domanda di sostituzione del creditore*, cit., p. 260; V. DENTI, voce *Distribuzione della somma ricavata*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, p. 331. In senso contrario, N. PICARDI, *La domanda di sostituzione nel processo esecutivo*, cit., p. 602, il quale con riguardo all'ipotesi in cui il creditore che propone la domanda sia titolare di un credito soggetto a condizione afferma che, a norma dell'art. 1356 c.c., tale soggetto non potrà presentare l'istanza dal momento che essa non persegue finalità conservative. Sicché in tali casi l'unica tutela della quale si può avvalere è quella offerta dallo stesso 1356 c.c. che gli consentirebbe di chiedere un sequestro conservativo delle somme dovute al suo debitore.

¹⁵ M. ACONE, *La domanda di sostituzione del creditore*, cit., p. 260.

confronti del debitore esecutato, e dunque non può configurarsi alla stregua di un interventore¹⁶.

Inoltre, se la Corte avesse voluto giustificare l'orientamento contrario alla necessità del titolo esecutivo in capo al subcollocatario ricorrendo all'equiparazione fra la domanda di sostituzione e l'intervento, avrebbe allora dovuto, come acutamente suggerito da parte della dottrina¹⁷, mutare opinione a seguito delle riforme del 2005.

Poiché, quindi, non è possibile riferirsi all'intervento per giustificare la soluzione avallata dalla giurisprudenza, bisogna interrogarsi sulle ragioni che ancor oggi la spingono a negare la necessità del titolo esecutivo, ai fini della proponibilità della domanda di sostituzione.

La motivazione probabilmente risiede, come è stato correttamente osservato e come si ricava implicitamente da alcune pronunce, nel fatto che la domanda di sostituzione si colloca temporalmente in una fase (quella della distribuzione del ricavato) nella quale l'esistenza del titolo esecutivo perde rilevanza¹⁸.

Tale assunto riprende la tesi, radicata a seguito dell'emanazione del codice del 1940, della contrapposizione, nell'ambito dell'esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie, tra un'azione espropriativa e una satisfattiva¹⁹. Mentre la prima presupporrebbe la sussistenza del titolo esecutivo; nell'ambito della seconda assumerebbe rilievo l'esistenza del credito, tant'è

¹⁶ Cass., 13 marzo 1987, n. 2608, cit.; Cass., 20 settembre 2012, n. 15932. Nel medesimo ordine di idee, v. B. CAPPONI, *Distribuzione della somma ricavata*, cit., p. 226.

¹⁷ A. BRIGUGLIO, *La necessità del titolo esecutivo per la domanda di sostituzione del creditor creditoris ex art. 511 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, p. 885.

¹⁸ L'osservazione è stata recentemente ribadita da V. BARONCINI, *La cognizione sul credito vantato dal creditor creditoris nella sostituzione esecutiva ex art. 511 c.p.c.*, in *Judicium online*, 18 gennaio 2021, § 2, secondo la quale tale dato trova ancor oggi conferma nell'art. 629, comma 2°, c.p.c., che, per la fase successiva alla vendita, condiziona l'estinzione del processo esecutivo alla rinuncia agli atti da parte di tutti i creditori concorrenti (e non solo di quelli muniti di titolo esecutivo).

¹⁹ La distinzione fu elaborata, sotto la vigenza del codice del 1865, da V. ANDRIOLI, *Il concorso dei creditori nella esecuzione singolare*, Roma, 1937, p. 21 ss., per il quale l'azione esecutiva sarebbe da considerarsi frazionata in due momenti distinti (se non addirittura

limitata al primo di questi momenti): azione espropriativa e azione satisfattiva, che costituirebbero due autonome fasi del processo esecutivo, cui corrispondono distinti poteri. Nella prospettiva di A., mentre l'azione espropriativa si sostanzia in un potere processuale volto alla meta dell'espropriazione; l'azione satisfattiva, al contrario, implica un potere che non presuppone, per il suo esercizio, il possesso del titolo, ma che si riallaccia direttamente ai rapporti di diritto sostanziale esistenti fra le parti. Egli non nega inoltre che sussiste un nesso fra le due fasi, ma ritiene che esso non può, tuttavia, esprimersi in termini di necessaria condizionalità, dal momento che l'espropriazione non è condizione necessaria e sufficiente per la soddisfazione (V. ANDRIOLI, *op. cit.*, p. 12). In senso parzialmente diverso, E. GARBAGNATI, *Il concorso dei creditori nell'espropriazione singolare*, Milano, 1938, p. 184 ss., il quale, pur riconoscendo una connessione fra l'azione espropriativa e quella satisfattiva, ne rimarca le differenze, ritenendo che quest'ultima sorga *ex lege* in capo a ciascun creditore in seguito alla vendita del bene pignorato. Dopo l'emanazione del codice del 1940, tale distinzione è stata mantenuta da alcuni autori. Sul punto, v. S. SATTA, *L'esecuzione forzata*, III, Torino, 1952, p. 101, per il quale solo l'espropriazione forzata si sostanzia in un'esecuzione vera e propria, mentre la soddisfazione – che segue l'espropriazione – costituirebbe esercizio di un diritto sostanziale. In chiave critica rispetto alla ricostruzione che muove dalla contrapposizione fra le due azioni, v. C. MANDRIOLI, *L'azione esecutiva: contributo alla teoria unitaria dell'azione e del processo*, Milano, 1955, p. 541 ss.; N. PICARDI, *op. cit.*, p. 594 s.

che il diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato – inteso quale diritto ad essere soddisfatti mediante il pagamento della somma ricavata – era riconosciuto a tutti i creditori, compresi quelli sprovvisti di titolo²⁰.

2.1. Il contesto normativo maturato a seguito delle riforme del 2005

La tenuta di tale ricostruzione (e quindi anche della soluzione elaborata in merito ai presupposti per la domanda di sostituzione che da essa discende) deve però essere rapportata al mutato quadro normativo delineatosi a seguito delle riforme più volte citate, in forza delle quali oggi il titolo è divenuto il perno che guida l'azione esecutiva in tutte le sue fasi²¹.

Dal momento che l'interpretazione sistematica dinanzi riferita trovava un addentellato normativo esplicito negli artt. 500 e 629 c.p.c., ci si deve interrogare sull'impatto che le modifiche apportate agli artt. 499 e 510 c.p.c. abbiano prodotto sulla lettura complessiva delle scansioni del processo esecutivo. Solo rispondendo a tale interrogativo si potrà comprendere se la distinzione fra le due fasi è ancora attuale o se essa debba dirsi ormai superata.

Per fare ciò è necessario, anzitutto, tracciare sia pur sommariamente e con alcune semplificazioni, il quadro sistematico delineatosi successivamente alle ultime riforme legislative.

Muovendo dall'art. 499 c.p.c., è bene dire che il legislatore, per ovviare ai problemi sorti in merito all'intervento dei creditori sprovvisti di titolo esecutivo²², non solo ha limitato in linea

²⁰ Ciò spiega le iniziali resistenze di parte della dottrina ad attribuire all'azione proposta da tali creditori natura esecutiva. A tale risultato si è infatti pervenuti all'esito di un nutrito dibattito dottrinale, i cui termini sono efficacemente riportati da V. DENTI, voce *Distribuzione della somma ricavata*, cit., p. 322 s. In senso contrario alla ricostruzione in chiave esecutiva dell'azione spettante ai creditori intervenuti, L. MONTESANO, *La cognizione sul concorso dei creditori nell'esecuzione ordinaria*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1968, p. 561 ss.

²¹ Emblematiche a tal proposito sono le parole di A. TEDOLDI, *L'oggetto della domanda di intervento e delle controversie sul riparto nella nuova disciplina dell'espropriazione forzata*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 1303, il quale afferma che il titolo esecutivo «fonda l'azione esecutiva in tutte le sue fasi, espropriativa e satisfattiva a un tempo, serbandola "pura" da contaminazioni cognitive per tutta la sua esistenza e durata, inclusa la fase distributiva che definitivamente attua l'espropriazione del debitore» (cors. nostro). Già prima delle riforme del 2005, N. PICARDI, *op. cit.*, p. 594 s., allo scopo di negare la contrapposizione fra le due azioni, espropriativa, da un lato, satisfattiva, dell'altro, l'una fondata sul titolo, l'altra sull'esistenza del credito, afferma: «il titolo non esaurisce la sua funzione negli atti espropriativi *stricto sensu*, ma è diretto ad esigere la consegna del ricavato, anch'esso atto espropriativo poiché la somma appartiene sempre al debitore. [...] L'esistenza del diritto, cristallizzata nel titolo, costituisce il presupposto, non soltanto della domanda di soddisfazione, ma di tutto l'arco procedurale, dal pignoramento in poi».

²² L'intento originario dei *conditores* del codice di rito era, come si evince dalla Relazione al Re, quello di attribuire all'esecuzione forzata una natura attuativa e operativa, piuttosto che giurisdizionale. Doveva, quindi, trattarsi di un procedimento volto esclusivamente a dare attuazione alla pretesa inserita nel titolo, libero quindi dalle sovrastrutture proprie del procedimento contenzioso (A. TEDOLDI, *op. cit.*, p. 1304). A tale fine, si cercò quindi di limitare nell'ambito di tale procedura l'esercizio da parte del giudice dell'esecuzione di poteri di accertamento, ponendo quale contraltare di tale limitazione le parentesi cognitive al di fuori del processo esecutivo (ci si riferisce non solo alle opposizioni ex artt. 615, 617 e 619 c.p.c. ma anche alle controversie distributive ex art. 512 c.p.c.).

Ben presto, tuttavia, iniziarono a nutrirsi alcune perplessità in merito alla tenuta di un sistema così concepito; i dubbi maturarono e si svilupparono soprattutto nell'ambito del dibattito che ha avuto ad oggetto l'art. 499 c.p.c. il quale, come si

di principio l'intervento ai soli creditori che ne sono muniti²³ ma, per quelli che ne sono sprovvisti (*i.e.* gli appartenenti alle categorie elencate nel 1° comma dell'art. 499 c.p.c.), ha previsto l'apertura di un procedimento incidentale esecutivo²⁴.

Cosicché il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale è disposta la vendita, è tenuto a fissare un'apposita udienza nella quale il debitore è chiamato a riconoscere o a disconoscere i crediti degli intervenuti non muniti di titolo esecutivo.

Mentre non sorgono particolari problemi in merito all'individuazione dell'oggetto della dichiarazione che, come si desume agevolmente dalla *littera legis*, è l'esistenza o meno del credito, del quale il creditore afferma di essere titolare, più controversi sono invece gli effetti che si producono nel caso in cui il debitore abbia provveduto a riconoscere il credito ovvero (il che è lo stesso) non sia comparso all'udienza. Il dato comune alle diverse ricostruzioni, seppur con alcune ma sporadiche eccezioni, è che, valendo il riconoscimento «ai soli effetti

è già ricordato, nella sua originaria formulazione ammetteva l'intervento anche dei creditori non titolati, a determinate condizioni indicate agli artt. 525 e 563 c.p.c., rispettivamente per l'espropriazione mobiliare e immobiliare. A differenza della disciplina oggi in vigore, l'originario testo dell'art. 499 cit. non prevedeva, una volta proposta l'istanza di intervento da parte di un creditore sprovvisto di titolo, l'apertura di un subprocedimento funzionale all'accertamento dei presupposti; cosicché eventuali contestazioni circa l'esistenza del credito erano demandate alla fase successiva della distribuzione, nella quale si apriva per effetto delle stesse un vero e proprio procedimento a cognizione piena. Ben presto, tuttavia, si osservò che rinviare le contestazioni relative ai crediti vantati dai creditori intervenuti sprovvisti di titolo alla fase della distribuzione del ricavato avrebbe potuto determinare un serio pregiudizio alle ragioni del debitore; di talché si giunse a ritenere che – già nella fase espropriativa – il g.e. avrebbe dovuto compiere un controllo in ordine alla sussistenza delle condizioni affinché l'intervento potesse essere spiegato (sul punto, v. le osservazioni di R. ORIANI, *Opposizione agli atti esecutivi*, Napoli, 1987, p. 51 ss. e 190 ss.). Si trattava, secondo alcuni, di un controllo limitato a verificare la regolarità e la validità processuale dell'intervento, tant'è vero che si discorreva di un accertamento endoesecutivo limitato alla verifica della legittimazione all'intervento (R. ORIANI, *op. cit.*, p. 51 ss.); mentre, per altri, di un controllo avente ad oggetto il merito sostanziale e, quindi, la sussistenza del credito, seppure per il tramite di una cognizione sommaria (B. CAPPONI, *La verifica dei crediti nell'espropriazione forzata*, cit., p. 84 ss.).

Contro il provvedimento reso dal g.e., dottrina e giurisprudenza maggioritarie ritenevano esperibile il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Tuttavia, non vi era invece concordia di opinioni in merito all'oggetto di tale giudizio, dal momento che chi riteneva che il controllo del g.e. fosse limitato all'accertamento della legittimazione all'intervento, ne circoscriveva conseguentemente l'ambito oggettivo ((R. ORIANI, *op. loc. cit.*); mentre altri lo estendevano al merito, riconoscendo così al provvedimento conclusivo di tale giudizio l'idoneità al giudicato sostanziale e finendo col determinare una sovrapposizione con il rimedio di cui all'art. 512 c.p.c. (B. CAPPONI, *La verifica dei crediti*, cit., p. 136 ss.).

²³ Tale soluzione era stata già proposta, in occasione del convegno nazionale dell'Associazione italiana studiosi del processo civile tenutosi a Torino il 4 e 5 ottobre 1991, da R. ORIANI, *La determinazione dei crediti*, in *L'effettività della tutela del creditore nell'espropriazione forzata*, Atti del XVIII convegno nazionale, Milano, 1992, p. 133 ss., anche in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1993, p. 172 ss.

²⁴ R. ORIANI, *L'intervento dei creditori nell'esecuzione forzata*, in Aa.Vv., *Studi in onore di M. Acone*, II, Napoli, 2010, p. 1424. *Contra* B. CAPPONI, *L'intervento dei creditori dopo le tre riforme della XIV Legislatura (dalla competitività alla Kessler, passando per gli interventi correttivi: leggi 14-5-2005, n. 80; 28-12-2005, n. 263; 24-2-2006, n. 52)*, in *Riv. esec. forz.*, 2006, p. 26, per il quale si tratterebbe, invece, di un procedimento di cognizione, sia pure sommaria e vincolata nelle forme.

dell'esecuzione», giammai la dichiarazione potrà assumere la valenza di una ricognizione del debito spendibile al di fuori del processo espropriativo²⁵.

In merito agli altri profili, invece, la dottrina risulta allo stato divisa. Secondo alcuni, per effetto della dichiarazione, il creditore acquisterebbe semplicemente il diritto a prendere parte alla distribuzione del ricavato²⁶. In questa prospettiva la dichiarazione positiva serve esclusivamente a stabilire se il credito vantato dal creditore non titolato possa o meno essere soddisfatto, senza che si debba attendere la formazione del titolo esecutivo e, quindi, a prescindere dall'esistenza di quest'ultimo²⁷.

Secondo altri, invece, al riconoscimento seguirebbe la formazione di un titolo esecutivo endoprocessuale, che legittimerebbe altresì il creditore a compiere atti di impulso anche nella fase espropriativa²⁸.

La contrapposizione fra le due tesi assume rilevanza centrale ai fini del discorso che si conduce, dal momento che, come si dirà a breve, l'adesione all'una o all'altra ha un notevole impatto sull'interpretazione degli artt. 500 e 629 c.p.c.

Qualora poi si sia avuto il disconoscimento, dall'art. 499, comma 6°, c.p.c. si ricava che, in tali casi, il creditore acquista il diritto all'accantonamento delle somme per il tempo ritenuto necessario per munirsi di titolo esecutivo, a condizione che abbia però instaurato, entro trenta giorni dall'udienza nella quale è stata resa la dichiarazione, il giudizio volto a procurarselo²⁹.

²⁵ A. M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Milano 2019, p. 656. V. peraltro, A. A. ROMANO, *Espropriazione forzata e contestazione del credito*, I, Napoli, 2008, p. 266, per il quale il verbale d'udienza nel quale è riportata la dichiarazione assumerebbe valenza di prova legale a norma dell'art. 2733, comma 2°, c.c.

²⁶ A. TEDOLDI, *op. cit.*, p. 1312; A. M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Milano, 2019, p. 656.

²⁷ Alcuni qualificano il riconoscimento come un *quid minus* rispetto al titolo, dal momento che il primo – a differenza del secondo – produce il solo effetto endoesecutivo di attribuire al creditore *sine titulo* la legittimazione a partecipare al concorso. In questo senso, v. A. CARRATTA, *Le controversie in sede distributiva fra «diritto al concorso» e «sostanza» delle ragioni creditorie*, in *Corr. giur.*, 2009, p. 572.

²⁸ In questo ordine di idee, M. BOVE, in *Le riforme più recenti del processo civile*, a cura di G. Balena, M. Bove, Bari, 2006, p. 185; A. A. ROMANO, *Espropriazione forzata e contestazione del credito*, cit., p. 767; R. ORIANI, *L'intervento dei creditori*, cit., p. 1425; E. MERLIN, *Le controversie distributive*, in Aa. Vv., *Il processo civile di riforma in riforma*, Milano, 2006, p. 138; M. ACONE, *L'intervento dei creditori*, in Aa. Vv., *Il processo civile di riforma in riforma*, Milano, 2006, p. 74, il quale afferma che il riconoscimento comporta la creazione di un *quid equipollente* al titolo esecutivo e agli effetti che ad esso sono ricollegati.

Tra gli autori che equiparano il riconoscimento da parte del debitore al titolo esecutivo, alcuni – coerentemente con la premessa dalla quale muovono – ritengono che il creditore, il cui credito sia stato riconosciuto, non solo può compiere atti di impulso ma può anche rinunciare agli atti ex art. 629, comma 1°, c.p.c. In questo ordine di idee, *ex plurimis* R. ORIANI, *L'intervento dei creditori*, cit., p. 1425. Altri, invece, pur ammettendo l'equiparazione finiscono per limitarne gli effetti ai soli fini dell'attribuzione del diritto al concorso, escludendo quindi la titolarità in capo ai creditori, il cui credito è stato riconosciuto, di poteri di impulso. In questo senso, M. ACONE, *L'intervento dei creditori*, cit., p. 81.

²⁹ Prevale l'opinione secondo cui, ai fini dell'acquisizione di tale diritto, il creditore, oltre a dover instaurare un giudizio a cognizione piena, deve altresì, proporre apposita istanza. Sul punto, R. ORIANI, *L'intervento dei creditori*, cit., p. 1427. In senso contrario, E. OCCHIPINTI, *Le contestazioni in sede di riparto e la distribuzione del ricavato*, in *Il nuovo processo di esecuzione*, a cura di C. Cecchella, Milano, 2006, p. 89.

Non è facile ricostruire gli effetti della dichiarazione negativa del debitore; diversi sono, infatti, gli orientamenti formati in merito al contenuto della domanda di intervento e alla posizione processuale assunta dai creditori in caso di disconoscimento.

Alcuni autori, valorizzando l'art. 510 c.p.c., ritengono che per il tramite della domanda il creditore, il cui credito sia stato disconosciuto, non acquisterebbe il diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato (che sarebbe condizionato all'esistenza del titolo o del riconoscimento) ma diverrebbe titolare esclusivamente del diritto all'accantonamento delle somme³⁰. Con ciò affermano che, poiché l'accantonamento assolve a una funzione meramente conservativa, l'azione proposta dal creditore, il cui credito è stato disconosciuto, dovrebbe essere qualificata alla stregua di un'azione conservativa o cautelare³¹.

In questa prospettiva sarebbe quindi possibile distinguere nell'ambito del processo esecutivo due tipi di azioni: una, propriamente esecutiva, fondata sul titolo e preordinata alla soddisfazione; e l'altra conservativa, di natura per così dire cautelare, finalizzata ad ottenere l'accantonamento delle somme e riservata a quei creditori il cui credito è stato disconosciuto dal debitore³².

Altri, muovendosi sulla medesima linea interpretativa, qualificano l'azione promossa dai creditori il cui credito sia stato disconosciuto come un'azione di cognizione sommaria e specializzata, in contrapposizione con quella esecutiva che spetterebbe ai soli creditori titolati³³.

Escludere che l'azione proposta dal creditore disconosciuto assuma natura esecutiva implica però che, in caso di dichiarazione negativa, egli perda non solo il diritto a partecipare alla distribuzione, ma anche la qualifica di «parte» del processo esecutivo³⁴. Per escludere siffatta conseguenza, altri aa. tendono in netta contrapposizione con le tesi appena esposte, ad attribuire all'azione *de qua* natura esecutiva, muovendo dal presupposto che la domanda proposta dai creditori non è diretta all'accertamento del credito, bensì ad ottenere la

³⁰ M. ACONE, *L'intervento dei creditori*, cit., p. 70 e 74 s., il quale ritiene che l'azione satisfattiva promossa dal creditore non titolata «è condizionata, quanto al suo accoglimento: a) al conseguimento nello stesso processo esecutivo, di quel *quid* (che la legge considera) equipollente al titolo esecutivo, rappresentato dal riconoscimento [...] o, in mancanza, b) all'ottenimento, in un separato processo di cognizione, di un provvedimento di condanna esecutivo». In un analogo ordine di idee, G. VERDE, *Diritto processuale civile*, III, Torino, 2023, p. 88, per il quale «la mera domanda di intervento [...] è sufficiente perché il giudice disponga l'accantonamento della somma necessaria per soddisfarlo».

³¹ A. TEDOLDI, *op. cit.*, p. 1312; M. ACONE, *L'intervento dei creditori*, cit., p. 75.

³² M. BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, cit., p. 185, il quale – con riguardo ai creditori il cui credito è stato disconosciuto – afferma che il loro intervento «può finire per rappresentare, *in itinere*, l'esercizio di una vera e propria azione esecutiva, ove si formi quel particolare titolo esecutivo endoprocessuale fondato sul riconoscimento ovvero sulla mancata comparizione del debitore. Ma se ciò non accade, allora l'azione dei creditori non titolati, lungi dal rappresentare l'esercizio di una vera e propria azione esecutiva, che richiederebbe il possesso di un titolo esecutivo, ha essenzialmente una finalità conservativa, se si vuole cautelare, in attesa che essi possano munirsi di un titolo esecutivo».

³³ B. CAPPONI, *L'intervento dei creditori*, cit., p. 22.

³⁴ In quest'ordine di idee, v. A. A. ROMANO, voce *Intervento dei creditori*, in *Dig. disc. priv.*, Agg., III, Torino, 2007, § 7, nota 158.

soddisfazione, attraverso la partecipazione alla distribuzione del ricavato; il concorso alla distribuzione sarebbe allora da intendersi come subordinato al realizzarsi di una fattispecie a formazione successiva, tra i cui elementi si pone la circostanza che il creditore si sia munito *medio tempore* di un titolo esecutivo³⁵.

Anche in questo caso accogliere l'una o l'altra tesi ha delle importanti ricadute non solo sull'interpretazione degli artt. 500 e 629 c.p.c., ma anche sul tema qui indagato, dal momento che, come si dirà, il subcollocatario subentra nella medesima azione, nonché posizione processuale spettante al suo creditore (sul punto v. *infra* § 2.2.).

Ebbene, per rispondere al quesito posto in apertura, con riguardo alla possibilità di tenere ferma la distinzione fra le due azioni, espropriativa da un lato, e satisfattiva dall'altro lato, e con essa l'idea che il possesso del titolo rilevi solo nella prima e non anche per la seconda, bisogna verificare quale effetto che le modifiche ora illustrate hanno avuto sull'art. 500 c.p.c., anch'esso riformato nel 2005, e sull'art. 629, comma 2°, c.p.c.

In sostanza, si tratta di chiarire, da un lato, se il riferimento contenuto nell'art. 629, comma 2°, c.p.c., a «tutti creditori concorrenti», possa essere esteso a quelli il cui credito è stato disconosciuto dal debitore; dall'altro lato se, dalla generica formulazione dell'art. 500 c.p.c., che apparentemente non opera distinzioni di sorta, si possa desumere un'equiparazione fra creditori muniti e non muniti di titolo ai fini dell'acquisizione dello *status* di avente diritto alla distribuzione.

Per poter dipanare questi dubbi occorre prendere le mosse dall'art. 500 c.p.c., il quale, nel regolare gli effetti dell'intervento, riconosce ai creditori intervenuti, oltre al diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, non più la mera «possibilità» di prendere parte all'espropriazione del bene pignorato e di provocarne i singoli atti (secondo la lettera del testo ante vigente le modifiche apportate dalle L. 14 maggio 2005, n. 80), ma, più incisivamente, il diritto a partecipare sia alla distribuzione, sia all'espropriazione del bene con l'annesso potere di provocare i singoli atti espropriativi.

Dalle disposizioni di dettaglio (artt. 526 e 564, che regolano gli effetti dell'intervento per ciascuna forma di espropriazione) alle quali, peraltro, l'art. 500 c.p.c. implicitamente rinvia, si

³⁵ R. ORIANI, *op. ult. cit.*, p. 1428. Riconosce natura esecutiva all'azione esperita dai creditori *sine titulo* anche A. CARRATTA, *Le controversie in sede distributiva fra «diritto al concorso» e «sostanza» delle ragioni creditorie*, cit., p. 566, per il quale «l'azione del creditore procedente (così come quella dell'intervenuto titolato) si differenzia dall'azione del creditore intervenuto *sine titulo* per il fatto che la prima legittima – per la presenza del titolo esecutivo – ad iniziare e proseguire un processo “formale” ed “astratto” come quello espropriativo; mentre la seconda legittima a chiedere soltanto la partecipazione alla distribuzione del ricavato ma sul presupposto o del “riconoscimento” o “non contestazione” da parte del debitore o della formazione di un valido titolo esecutivo o dell'avvenuto accertamento del proprio diritto in sede distributiva. Ed allora, si può anche convenire nel qualificare come “esecutiva” l'azione esercitata dall'intervenuto *sine titulo*, in quanto anch'essa è diretta effettivamente al soddisfacimento di ragioni creditorie, adeguatamente valorizzando all'uopo l'attuale formulazione proprio dell'art. 499 e l'implicita differenziazione fra la “domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata” dei creditori intervenienti (anche di quelli *sine titulo*) e “l'azione necessaria affinché essi [i creditori *sine titulo* non riconosciuti dall'esecutato] possano munirsi del titolo esecutivo».

ricava inoltre che, mentre il diritto a partecipare alla distribuzione appartiene anche a coloro che non sono muniti di titolo esecutivo, gli altri diritti cui la norma si riferisce spetterebbero esclusivamente ai creditori intervenuti che ne siano muniti³⁶.

Si tratta, dunque, di comprendere se la categoria dei «creditori non titolati» cui l'ordinamento riconosce il diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato, includa o meno anche i creditori il cui credito sia stato disconosciuto.

La risposta a tale interrogativo dipende dalla tesi che si intende accogliere in merito agli effetti che si producono nell'ipotesi in cui il debitore abbia, all'udienza preposta allo scopo, provveduto a riconoscere il credito ovvero a disconoscerlo.

Prestando adesione all'opinione secondo cui in caso di dichiarazione positiva si formerebbe un titolo esecutivo endoprocessuale, si dovrebbe – per ragioni di coerenza interna – ritenere che la posizione processuale dei creditori, il cui credito sia stato riconosciuto dal debitore, sia analoga a quella dei creditori che sono intervenuti sulla scorta del titolo esecutivo³⁷. Sicché anche ai primi, al pari dei secondi, andrebbe riconosciuto il potere di compiere i singoli atti della procedura espropriativa³⁸.

In questa prospettiva, si potrebbe ragionevolmente affermare che i creditori «titolati» cui l'art. 500 c.p.c., unitamente alle disposizioni di dettaglio, si riferisce, sono sia quelli muniti di titolo sia quelli il cui credito è stato riconosciuto dal debitore, i quali partecipano all'espropriazione, potendo anche provocarne i singoli atti; sicché, il diritto a partecipare alla distribuzione che la norma attribuirebbe ai creditori *sine titolo*, spetterebbe a quelli il cui credito è stato disconosciuto dal debitore.

Tale lettura, però, sembra contrastare con la previsione contenuta nell'art. 510 c.p.c., che attribuisce ai creditori disconosciuti il diritto all'accantonamento delle somme. Come si è anticipato dinanzi, buona parte della dottrina da tale disposizione desume che – a seguito delle modifiche – l'acquisto del diritto a partecipare alla distribuzione sia subordinato al possesso

³⁶ È questa la ragione per cui, prima delle riforme del 2005, gli autori attribuivano alla norma in esame una notevole importanza sistematica, dal momento che da essa si ricavava una netta distinzione, nel processo di espropriazione forzata, tra la fase espropriativa propriamente detta, ove il legislatore prevede(va) che taluni creditori intervenuti possano avere poteri d'impulso inferiori a quelli del creditore procedente; e la fase distributiva o satisfattiva, ove tutti hanno invece un ugual diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata. Prima della riforma è stato quindi affermato che l'intervento attribuisce il diritto fondamentale di partecipare alla distribuzione della somma ricavata, che spetta a tutti i creditori intervenuti, titolati o meno; mentre gli ulteriori diritti connessi all'intervento sono, invece, solo eventuali, e legati ad ulteriori evenienze: essenzialmente si tratta del potere di provocare gli atti della procedura, connesso al possesso del titolo esecutivo. V. sul punto, G. VERDE, B. CAPPONI, *Profili del processo civile*, III, in *Processo di esecuzione e procedimenti speciali*, Napoli, 1998, p. 136.

³⁷ Sul punto, v. gli autori citati in nota 27.

³⁸ Condivisibili appaiono i rilievi di G. SANTAGATA, *L'intervento dei creditori*, in *La nuova espropriazione forzata dopo la l. 30 giugno 2016, n. 119*, diretto da C. Delle Donne, Torino, 2017, p. 327 ed *ivi* nota 208, per il quale non è possibile affermare una «equiparazione» tra riconoscimento e titolo esecutivo e, poi, limitare tale equiparazione ai soli fini distributivi. Non condividendo tale ultima constatazione, l'a. giunge dunque a negare che il riconoscimento possa essere un equipollente del titolo esecutivo.

del titolo esecutivo o almeno a quel surrogato d'accertamento rappresentato dal riconoscimento endoesecutivo del credito da parte del debitore³⁹, in palese contrasto quindi con quanto ora riferito.

Tuttavia, allo scopo di conciliare le due previsioni, apparentemente confliggenti, si può tentare una diversa ricostruzione che, muovendo dall'assunto che il diritto a partecipare alla distribuzione (cui si riferisce l'art. 500 c.p.c.) e il diritto a soddisfarsi sulla somma ricavata (al quale è rivolto l'art. 510 c.p.c.) si muovano su due piani distinti, tende a salvaguardare la lettera dell'art. 500 cit.

Il diritto a partecipare alla distribuzione, di matrice eminentemente processuale, si acquista in forza del mero intervento nel processo esecutivo, sicché ne sono titolari tanto i creditori muniti di titolo, quanto quelli che ne sono sprovvisti (in linea con quanto previsto dall'art. 500 c.p.c.). Con il che, come si è detto in precedenza, la dichiarazione del debitore, resa a seguito dell'intervento del creditore, non ha ad oggetto il diritto di quest'ultimo di partecipare alla distribuzione, che esiste a prescindere dalla dichiarazione, bensì l'esistenza del diritto di credito.

Pertanto, in caso di dichiarazione negativa, il creditore non perde il diritto alla distribuzione, acquisito per effetto dell'intervento, ma solamente il diritto alla soddisfazione immediata del suo credito (cui si riferisce l'art. 510 c.p.c.), che è subordinato al previo accertamento di quest'ultimo. In questa prospettiva, non si può dunque ritenere valida l'affermazione per cui i creditori, il cui credito sia stato disconosciuto, non avrebbero un diritto al concorso ma solo all'accantonamento, giacché l'accantonamento costituisce il mezzo tramite il quale essi partecipano alla distribuzione del ricavato.

L'adesione all'opinione di quanti ritengono che, per effetto del riconoscimento, il creditore acquisirebbe i medesimi poteri del creditore titolato, incluso quello di compiere atti di impulso nel processo espropriativo, ha delle importanti implicazioni anche sull'interpretazione dell'art. 629 c.p.c. In particolare, dall'equiparazione – in punto di poteri – fra i creditori muniti di titolo e quelli il cui credito è stato riconosciuto, dovrebbe discendere che il primo comma della disposizione in esame andrebbe riferito ad entrambe le categorie. Con la conseguenza che il secondo comma, nel riferirsi a tutti i creditori concorrenti, finirebbe con il ricomprendere anche quelli il cui credito è stato disconosciuto dal debitore.

L'adesione a tale ricostruzione presuppone che i creditori disconosciuti non siano titolari di una mera aspettativa qualificata, ma – alla stessa stregua degli altri – del diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato.

Prima di tirare le somme circa i risultati cui questa impostazione conduce, è opportuno avvertire che a diverse conclusioni conduce la tesi secondo cui, in caso di riconoscimento, il

³⁹ C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale, Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale*, I, Torino, 2023, p. 329.

creditore acquisterebbe il solo diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato, sicché la sua posizione non sarebbe equiparabile a quella dei creditori titolati⁴⁰.

Alla luce di questa seconda rappresentazione, l'art. 500 c.p.c. dovrebbe essere inteso nel senso che lo *status* di avente diritto alla distribuzione non si acquisirebbe per effetto dell'intervento, ma in forza del titolo esecutivo o del riconoscimento da parte del debitore⁴¹, sicché il creditore il cui credito sia stato disconosciuto, sarebbe titolare di una mera aspettativa qualificata, più che di un vero e proprio diritto soggettivo⁴².

In questa prospettiva, si dovrebbe ritenere che il diritto alla distribuzione, cui si riferiscono le disposizioni di dettaglio sugli effetti dell'intervento nelle singole espropriazioni, spetterebbe (oltre che, chiaramente, ai creditori muniti di titolo) solo ai creditori *sine titolo*, il cui credito sia stato però riconosciuto dal debitore e ai quali soltanto l'art. 500 c.p.c. si riferirebbe. Mentre il potere di provocare gli atti dell'espropriazione forzata sorgerebbe in capo ai soli interventori muniti di titolo esecutivo.

Più dubbio è invece l'ambito applicativo dell'art. 629 c.p.c. Seguendo questa seconda opzione interpretativa, si dovrebbe ritenere che, mentre il primo comma della disposizione in esame si rivolgerebbe ai soli creditori muniti di titolo esecutivo; il secondo comma si riferirebbe senz'altro ai creditori il cui credito sia stato riconosciuto dal debitore.

Resta da comprendere se a questi ultimi debbano essere equiparati i creditori il cui credito è stato disconosciuto. La scelta dipende dalla ricostruzione della natura dell'azione esperita da tali soggetti e, di conseguenza, dalla posizione processuale che si riconosce loro. Solo se si ritiene che questi siano in ogni caso «parti» del processo esecutivo, e che non perdano quindi tale qualifica per effetto del disconoscimento, si potrà riferire il comma 2° dell'art. 629 cit. anche a tali creditori.

Sulla scorta dei rilievi formulati è possibile ora trarre qualche prima conclusione. Occorre innanzitutto precisare che, nonostante siano diverse le implicazioni derivanti dall'adesione all'una o all'altra tesi, entrambe consentono, seppur *cum grano salis*, di conservare la distinzione fra la fase espropriativa e quella satisfattiva.

Tuttavia, mentre nella prima delle prospettive indicate l'azione satisfattiva ha come obiettivo quello di prendere parte alla distribuzione del ricavato; nella seconda, essa mira alla soddisfazione immediata. Le differenze sono evidenti: seguendo la prima, si giunge alla conclusione che l'azione *de qua* non postula l'esistenza del titolo, giacché il diritto a partecipare alla distribuzione si acquisisce per effetto del mero intervento; diversamente,

⁴⁰ Sul punto, v. gli autori citati in nota 25.

⁴¹ F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 2021, p. 131.

⁴² Sul punto, v. M. PILLONI, *Accertamento e attuazione del credito nell'esecuzione forzata*, Torino, 2011, p. 131 s. Peculiare è l'opinione di B. CAPPONI, *L'intervento dei creditori*, cit., p. 25 ss., il quale distingue a seconda che si tratti di creditori sequestranti, pignorati e privilegiati, i quali da subito proporrebbero una domanda volta all'accantonamento delle somme, o di creditori contabili, la cui posizione degraderebbe, in caso di disconoscimento, a mera aspettativa.

aderendo alla seconda opzione, si dovrebbe ritenere che l'accoglimento dell'azione è in ogni caso subordinato all'esistenza del titolo, o almeno di quel surrogato d'accertamento rappresentato dal riconoscimento endoesecutivo del credito da parte del debitore⁴³.

2.2. (segue) le implicazioni in merito alla domanda di sostituzione

Quanto finora detto produce delle inevitabili ricadute su entrambi i presupposti per la proposizione della domanda di sostituzione.

Per quanto concerne il presupposto c.d. sostanziale, relativo all'esistenza del rapporto creditorio, si è detto innanzi che l'idea giurisprudenziale, per la quale il titolo non sarebbe necessario per la proposizione della domanda, si fonderebbe sulla constatazione secondo cui nella fase della distribuzione del ricavato rileva non l'esistenza del titolo, bensì del credito. Tuttavia, per giustificare detta soluzione in merito alla domanda di subcollocazione non è sufficiente affermare che il titolo assuma rilievo solo nella fase espropriativa, dal momento che, specie a seguito delle riforme del 2005-2006, la giustificazione di tale assunto – come si è cercato di chiarire – richiede lo sviluppo di un ragionamento che, a quanto consta, la giurisprudenza non ha mai effettuato.

Inoltre, per poter considerare valido l'argomento speso a supporto della tesi per cui al creditore subcollocatario non sarebbe richiesto il possesso del titolo, bisogna chiarire qual è la natura dell'azione esperita da tale creditore, giacché, se si tratta di un'azione satisfattiva, il possesso del titolo sarà richiesto o meno a seconda della posizione assunta in merito al contenuto della domanda satisfattiva (*retro* § 2.1.); diversamente, se la si qualifica come un'azione non esecutiva, che si «affianca» a quella proposta dal creditore-debitore, allora la soluzione indicata andrebbe diversamente motivata, dal momento che non sarebbe neppure necessario, per sostenerla, ricorrere alla distinzione fra le due fasi (*v. infra* § 3).

Poiché, quindi, la questione involge quella relativa alla natura della domanda di subcollocazione, su questa è necessario soffermarsi.

Sennonché, prima di procedere in questa direzione, corre l'obbligo di precisare quali risvolti il ragionamento condotto nei paragrafi che precedono produce sulla determinazione dell'altro presupposto per la proposizione della domanda, in precedenza definito come processuale. È chiaro, infatti, che l'adesione all'una o all'altra tesi incide sulla determinazione dello *status* di «avente diritto alla distribuzione».

Tale qualifica – che va senz'altro riconosciuta ai creditori muniti di titolo esecutivo, che intervengono nel processo da altri intentato, e a quelli il cui credito sia stato riconosciuto – potrebbe essere attribuita o meno anche ai creditori il cui credito sia stato disconosciuto a seconda che si ritenga, valorizzando la disposizione di cui all'art. 500 c.p.c., che gli stessi

⁴³ In questo senso, E. MERLIN, *Le controversie distributive*, cit., p. 139, secondo la quale, a seguito della riforma, il titolo rileva non solo ai fini dell'esercizio dell'azione espropriativa ma anche ai fini della partecipazione alla distribuzione del ricavato.

partecipino comunque alla distribuzione, concorrendo al riparto seppur tramite l'accantonamento, ovvero si aderisca all'opinione che, ponendo in risalto la previsione contenuta nell'art. 510 c.p.c., giunge a riconoscere in capo a tali soggetti la titolarità di una mera aspettativa. Le implicazioni sul tema di indagine sono ben chiare, se si considera che solo aderendo alla prima delle interpretazioni suggerite si potrebbe ritenere che non sia necessario, ai fini della proposizione della domanda di sostituzione, il possesso del titolo da parte del creditore al quale il subcollocatario sceglie di sostituirsi⁴⁴.

3. La natura della domanda di sostituzione

Quella relativa alla natura della domanda è una questione di notevole complessità, trattandosi di un istituto «indubbiamente non facile ad essere inquadrato negli schemi processuali noti»⁴⁵. I dubbi sono alimentati dal fatto che la giurisprudenza afferma costantemente che – ai fini della sua proposizione – non sia necessario il possesso del titolo esecutivo, né la prova documentale dell'esistenza del credito⁴⁶, senza specificare se si tratti di un'azione esecutiva o meno; limitandosi a tal proposito a ribadire che, nonostante la domanda di sostituzione non possa essere assimilata né ad un pignoramento (del quale non ha la forma, giacché manca l'ingiunzione) né ad un intervento (perché – come si è detto – non è rivolta nei confronti del debitore esecutato), essa è pur sempre uno strumento esecutivo tramite il quale il creditore mira alla soddisfazione del proprio credito. Non si comprende, dunque, se con ciò si intenda che il creditore promuove un'azione esecutiva (autonoma o concorrente) o meno⁴⁷.

Inoltre, in caso di risposta positiva, tale modo di ragionare genera delle inevitabili contraddizioni qualora si aderisca all'opinione innanzi riportata (*retro* § 2.1.), per la quale l'accoglimento dell'azione satisfattiva (quale sarebbe quella proposta dal subcollocatario) sarebbe subordinato al possesso del titolo (che però non è richiesto ai fini della domanda). Sennonché, la giurisprudenza di legittimità non assume una netta presa di posizione in merito

⁴⁴ Non è un caso se, prima delle riforme del 2005, è stato affermato che «il richiamo al diritto alla distribuzione ha la funzione, oltre che di fissare il termine finale dell'intervento, di escludere che la sostituzione del *creditor creditoris* sia limitata ai casi nei quali il proprio debitore-creditore sia munito di titolo esecutivo che legittima all'espropriazione» (A. CECCHERINI, *Problemi in materia di sostituzione del creditore nell'esecuzione forzata*, in *Fall.*, 1989, p. 57). Sull'ammissibilità della domanda anche con riferimento alle somme accantonate v., successivamente alle riforme, G. ARIETA, F. DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, in *Trattato di diritto processuale*, a cura di L. Montesano, G. Arieta, III, 2, Padova, 2007, p. 792. Per quanto concerne la posizione della giurisprudenza di legittimità, essa non è scevra da ambiguità. Se, da un lato, in alcune pronunce emerge, seppur implicitamente, la necessità che il sostituito possieda il titolo, affinché la domanda possa essere accolta; dall'altro lato, tale presupposto non è mai esplicitamente menzionato quale condizione di ammissibilità della domanda. Cfr., sul punto, Cass., 20 aprile 2015, n. 8001, cit.

⁴⁵ V. DENTI, voce *Distribuzione della somma ricavata*, cit., p. 332.

⁴⁶ Con la sola eccezione, a questo secondo riguardo, di Cass., 20 novembre 2023, n. 32143 e Cass., 20 dicembre 2023, n. 35657, cit., nelle quali si afferma, in maniera apodittica, che la domanda di sostituzione «non costituisce esercizio di azione esecutiva nei confronti del sostituito (non occorrendo il possesso di un titolo esecutivo nei suoi confronti), dovendo il sostituito (o subcollocatario) solo documentalmente dimostrare la certezza, liquidità ed esigibilità del proprio credito».

⁴⁷ Ma v. nota precedente.

all'oggetto dell'azione satisfattiva e ai presupposti per il suo esercizio, che sarebbe invece necessaria per risolvere i problemi legati all'istituto in esame.

Prima di tentare una ricostruzione coerente con i rilievi della giurisprudenza di legittimità, è necessario descrivere il panorama dottrinale, passando in rassegna le diverse opinioni maturate e le criticità ad esse connesse, tentandone una schematizzazione. Ancora in via preliminare occorre sgomberare il campo dall'idea che la domanda in esame possa essere iscritta nello schema dell'azione surrogatoria⁴⁸.

Tale impostazione può dirsi oramai superata in ragione di diversi argomenti – unitamente alla circostanza che la domanda di sostituzione, a differenza dell'azione citata, persegue una finalità satisfattiva e non anche conservativa⁴⁹ – che inducono ad escludere l'assimilazione fra i due istituti. Innanzitutto, sono diversi i presupposti della domanda di sostituzione rispetto a quelli della surrogatoria: basti pensare al fatto che la prima non presuppone l'inerzia del debitore, requisito sul quale si fonda invece la seconda, ai sensi dell'art. 2900 c.c., ed anzi è necessario che il debitore(-creditore) si sia attivato⁵⁰. Inoltre, si osserva che nel caso della sostituzione il subcollocatario non agisce per far valere un diritto altrui in nome proprio, bensì per far valere nel processo altrui un diritto proprio; non vi è quindi una sostituzione processuale, a differenza di quanto si ritiene con riguardo alla surrogatoria né, in caso di contestazioni, vi è litisconsorzio necessario (ma sul punto v. anche *infra* in questo paragrafo). Fatta tale precisazione, è possibile passare all'esame delle diverse tesi che muovono dal presupposto che l'istituto in esame assolve una funzione eminentemente satisfattiva. Tuttavia, come si è detto, nonostante tutte condividano la medesima premessa, nondimeno non è possibile svolgere un discorso unitario, data la varietà delle ricostruzioni suggerite dalla dottrina circa l'inquadramento dell'azione in discorso.

Innanzitutto, non vi è unanimità di vedute in ordine all'individuazione del diritto fatto valere dal creditore che agisce in sostituzione. Al riguardo è molto diffusa l'opinione secondo cui oggetto della domanda è il diritto di credito di cui il subcollocatario afferma di essere titolare, unitamente, secondo alcuni, al credito che il debitore sostituito vanta nei confronti dell'esecutato.

Nel solco di questa idea, si è sviluppata la tesi secondo la quale il creditore, nel proporre la domanda sostitutiva, esercita un'azione cognitiva sommaria, del tutto autonoma dalla

⁴⁸ Si tratta dell'opinione sostenuta da coloro che attribuivano all'istituto in esame una funzione complessa, allo stesso tempo conservativa e satisfattiva, S. SATTA, *Commentario*, III, cit., p. 208 s.; E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 1957, p. 418 ss.

⁴⁹ Invero che mentre l'azione surrogatoria ha, com'è noto, una finalità eminentemente conservativa, la domanda di sostituzione tutela il creditore garantendogli l'immediato soddisfacimento della sua pretesa. Sul punto, v., *amplius*, N. PICARDI, *op. cit.*, p. 583.

⁵⁰ Queste probabilmente sono le ragioni che spingono S. SATTA, *Commentario*, III, cit., p. 209 ad affermare che, pur trattandosi di una surrogatoria riadattata al processo esecutivo, non troverebbe comunque applicazione l'art. 2900 c.c. in quanto disposizione incompatibile con la struttura del processo esecutivo.

procedura esecutiva cui accede, inquadrabile nello schema del procedimento monitorio documentale; laddove sorgano poi contestazioni, detta cognizione sommaria si convertirebbe in una cognizione piena⁵¹.

In questa prospettiva, la peculiarità della domanda di sostituzione, inquadrata nello schema del modello monitorio, è che essa tende alla formazione di un titolo (ovvero il provvedimento con il quale il g.e. la accoglie) posto immediatamente in esecuzione nel processo espropriativo al quale la domanda accede.

A tale tesi si è replicato, ma l'argomento non pare decisivo, che in nessun caso si ha un accertamento (positivo) in merito all'esistenza del credito dell'istante: né in caso di mancata contestazione da parte del debitore-sostituito, dal momento che non è possibile attribuire alla non contestazione il valore di un accertamento⁵²; né nell'ipotesi inversa. È stato osservato, infatti, che nonostante le contestazioni aprano le porte ad un accertamento, quest'ultimo è funzionale ad ottenere un risultato del tutto opposto rispetto a quello perseguito dal subcollocatario, e cioè che il credito non esiste (e non il contrario), il che ostacolerebbe la soluzione secondo cui la domanda tenderebbe al conseguimento di un titolo⁵³.

Più incisivo pare invece il rilievo per cui, a seguito delle modifiche che hanno interessato l'art. 512 c.p.c., non è più così pacifico che l'oggetto dell'accertamento compiuto dal g.e. sia il diritto di credito vantato dal subcollocatario, né che sullo stesso si formi un accertamento «pieno» (v. *infra* § 4). Il che porterebbe, a nostro avviso, ad escludere l'esattezza della tesi ora riferita.

Si discosta parzialmente dall'opinione ora riportata la tesi propugnata da Balena, che inquadra la domanda di sostituzione nel novero delle azioni dirette c.d. pure⁵⁴. Tuttavia, è proprio la ricostruzione che l'autore offre di siffatte azioni a contrastare con la soluzione per cui la domanda di sostituzione costituirebbe un'ipotesi di azione diretta. Secondo Balena, infatti, il creditore che promuove l'azione diretta richiede due distinti provvedimenti: uno costitutivo, che mira a espropriare il debitore del credito vantato nei confronti del terzo, e uno di condanna

⁵¹ B. CAPPONI, *La cognizione sulla domanda di sostituzione del creditore nella distribuzione della somma ricavata*, in *Riv. dir. civ.*, 1987; ID., *Distribuzione della somma ricavata*, cit., p. 229; ID., *La «sostituzione esecutiva» tra vecchio e nuovo codice*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1990, p. 110 ss. Inquadra invece la vicenda, seppur solo a fini meramente descrittivi, nello schema del procedimento monitorio c.d. puro, V. BARONCINI, *La cognizione sul credito vantato dal creditor creditoris nella sostituzione esecutiva ex art. 511 c.p.c.*, cit., § 3.

⁵² Sul punto, v. F. BUCOLO, *Il processo esecutivo ordinario*, Padova, 1994, p. 421, che attribuisce alla mancata contestazione valore negoziale, piuttosto che processuale. In senso contrario, v. M. CIRULLI, *Art. 511*, in *Codice commentato delle esecuzioni civili*, a cura di G. Arieta, F. De Santis, A. Didone, Milano, 2025, p. 728, il quale correttamente osserva che si tratta pur sempre di un comportamento processuale.

⁵³ F. BUCOLO, *op. loc. cit.*

⁵⁴ G. BALENA, *Contributo allo studio delle azioni dirette*, Bari, 1990, p. 145 ss.; ID., *Brevissime note sulla sostituzione di un creditore nella distribuzione del ricavato dell'espropriazione*, in *Foro it.*, 1992, c. 2836 ss. L'inquadramento nello schema delle azioni dirette si giustifica in ragione del fatto che, nella prospettiva dell'a. si tratta di «ipotesi caratterizzate da ciò che si consente ad un creditore, in mancanza di titolo esecutivo e comunque di un qualsivoglia preventivo accertamento del proprio diritto, di aggredire senz'altro il credito che il suo debitore vanta nei confronti di un terzo, al fine di ottenere da quest'ultimo (nei limiti della somma spettante al creditore diretto) ciò ch'egli dovrebbe pagare al debitore principale».

nei confronti di quest'ultimo. Il giudice, per poter concedere il provvedimento costitutivo, deve previamente accertare l'esistenza del rapporto obbligatorio che lega il debitore principale all'attore; successivamente, ai fini della condanna, deve accertare l'esistenza del rapporto tra debitore e terzo⁵⁵.

È chiaro che uno schema così concepito necessita di alcuni adattamenti, se rapportato al contesto del processo esecutivo, nel quale la domanda di sostituzione si inserisce. Ecco perché l'a., da un lato, precisa che, in tali casi – a differenza di quelli in cui l'azione è spiegata nell'ambito del processo a cognizione piena – l'accertamento del diritto di credito vantato rispettivamente dal subcollocatario nei confronti del debitore-creditore, o da quest'ultimo nei confronti dell'esecutato, è subordinato alla circostanza che intorno a tali diritti sorga una contestazione. E, dall'altro lato, specifica che non vi è bisogno di un provvedimento di condanna nei confronti del *debitor debitoris*, poiché la domanda si inserisce nell'ambito di un processo esecutivo già in atto.

Anche questa tesi si presta ad alcune osservazioni critiche, in parte comuni a quelle esposte in precedenza. Si osserva, infatti, che il presupposto di tale costruzione è il doppio accertamento del credito: tuttavia, per le ragioni già esposte, tale accertamento non ricorre né nel caso in cui sorgano contestazioni, né in assenza di queste.

Ancora, non è sostenibile che nel caso di specie vi sia un trasferimento del credito, dal momento che in nessun caso il subcollocatario subentra nella titolarità del diritto di credito del sostituito, ma esclusivamente nel diritto al riparto⁵⁶.

Infine, l'adesione alla tesi in esame implica che, in caso di accoglimento della domanda, si verrebbe a creare un rapporto diretto fra il subcollocatario e l'esecutato, poiché il primo – per effetto del trasferimento – diverrebbe creditore del secondo. Sennonché, si può obiettare che nell'ipotesi della subcollocazione, il creditore diviene titolare di un diritto di credito nei confronti dell'ufficio esecutivo, giammai del debitore esecutato⁵⁷.

Alla medesima conclusione, ossia all'inquadramento della domanda di sostituzione nello schema delle azioni dirette, giunge anche Acone⁵⁸. Il quale però concepisce tali azioni, già nell'ambito del processo di cognizione, in termini diversi da quelli ora riferiti; nella sua

⁵⁵ G. BALENA, *Contributo*, cit., p. 103, per il quale, inoltre, il creditore fa valere non solo un diritto proprio ma anche un diritto altrui, e dunque in relazione a quest'ultimo agisce in forza di una legittimazione straordinaria, il che comporta che il debitore principale dovrà partecipare al processo in quanto litisconsorte necessario.

⁵⁶ Il primo a prendere in esame l'ipotesi di configurare l'azione *de qua* nello schema dell'azione diretta è F. BENATTI, *Appunti in tema di azione diretta*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1964, p. 631 s., il quale però, dopo aver attentamente vagliato siffatta possibilità, giunge poi ad escluderla proprio in ragione del differente «mezzo tecnico» tramite il quale si attua l'interesse del soggetto agente, poiché mentre l'azione diretta dà luogo ad un processo di cognizione e ha come scopo quello di ottenere la condanna del debitore a pagare, la domanda di sostituzione mira a far partecipare chi la esercita alla distribuzione del ricavato.

⁵⁷ M. CIRULLI, *op. cit.*, p. 729.

⁵⁸ M. ACONE, *La domanda di sostituzione del creditore*, cit., p. 257 ss.

prospettiva, infatti, l'azione diretta andrebbe intesa come attribuzione al creditore di un mero *ius exigendi*⁵⁹. Quest'ultimo sarebbe quindi dotato esclusivamente di una legittimazione a «pretendere» dal terzo il pagamento che questi deve al debitore principale⁶⁰. Di conseguenza, a differenza della tesi passata in rassegna in precedenza, non è necessario il trasferimento del diritto di credito, giacché il creditore, piuttosto che far valere il credito del proprio debitore, fa valere la sua legittimazione a ricevere la somma.

Anche nella prospettiva di tale ultimo a., la proposizione della domanda di sostituzione comporta una doppia indagine in merito all'esistenza di entrambi i crediti, che deve essere svolta nei «soliti modi della cognizione del giudice dell'esecuzione», con la particolarità che colui che agisce in sostituzione dovrà fornire anche la dimostrazione della esistenza e dell'ammontare del credito verso il proprio debitore, se vuole ottenere l'attribuzione diretta del ricavato⁶¹. Il credito, inoltre, dovrà possedere i requisiti previsti per l'intervento dei creditori, giacché la posizione del subcollocatario è analoga a quella dei creditori intervenuti *sine titulo*.

Muovendo da tale premessa l'a. ritiene che anche la domanda di subcollocazione, al pari del ricorso presentato dai creditori non titolati⁶², dà luogo, dunque, ad un procedimento sommario, nel quale il giudice è chiamato ad accertare in via incidentale la sussistenza del diritto di credito; tuttavia, siffatto procedimento assume i caratteri della cognizione piena non appena sorgano contestazioni⁶³. In tale evenienza, si ha litisconsorzio necessario, a prescindere da se le contestazioni riguardino l'uno o l'altro rapporto⁶⁴.

Se, per un verso, questa ricostruzione si presta ai medesimi rilievi critici già esposti in precedenza, e ai quali si rinvia, per altro verso presenta un ulteriore profilo problematico, là dove induce ad assimilare l'azione esperita dal creditore a quella surrogatoria, dato che al creditore si attribuisce il solo potere di esercitare, in luogo del debitore, le azioni spettanti a quest'ultimo.

⁵⁹ In questa prospettiva, F. BENATTI, *Appunti in tema di azione diretta*, cit., p. 647 s.; M. ACONE, *La tutela dei crediti di mantenimento*, Napoli, 1985, p. 112.

⁶⁰ Per una critica rispetto a tale ricostruzione dell'azione diretta, si consenta di rinviare a F. PINTO, *Profili processuali del contratto di leasing finanziario*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, p. 1300.

⁶¹ M. ACONE, *La domanda di sostituzione*, cit., p. 261.

⁶² A tal riguardo, va ricordato che le considerazioni dell'a. sono state sviluppate nel contesto normativo antecedente alle riforme del 2005. In merito alla necessità di un accertamento in ordine alla sussistenza del credito da parte del g.e. nell'eventualità in cui siano intervenuti creditori sprovvisti di titolo, v. l'ampio dibattito sviluppatosi prima del 2005, sintetizzato in nota 22.

⁶³ M. ACONE, *op. cit.*, p. 263.

⁶⁴ M. ACONE, *op. cit.*, p. 267 ss., il quale distingue il rimedio previsto dall'art. 511, comma 2°, c.p.c. e quello contemplato dal 512 c.p.c., dovendosi il primo riferire alle contestazioni che riguardano il rapporto fra subcollocato e sostituito (e quindi aventi ad oggetto la collocazione nel riparto dell'uno o dell'altro soggetto), mentre il secondo alle controversie inerenti al rapporto fra creditore (sostituito) e debitore esecutato.

Per tutte le ragioni sinora illustrate, pare più ragionevole affermare che la domanda di sostituzione non sia volta a far valere il credito del subcollocatario, o quello del debitore, bensì il mero diritto del primo a partecipare alla distribuzione, in luogo del secondo⁶⁵; dato che il *creditor creditoris* propone una domanda diretta ad ottenere la soddisfazione (e non l'accertamento) del credito, attraverso la partecipazione alla distribuzione del ricavato⁶⁶.

Ciò ci induce ad escludere che oggetto della domanda, nonché della cognizione del giudice dell'esecuzione in caso di contestazioni, possa essere il diritto di credito di cui il creditore afferma di essere titolare, che rappresenta esclusivamente un elemento della fattispecie costitutiva del diritto alla distribuzione. Muovendo da tale assunto, si giunge agevolmente alla conclusione per cui in nessun caso – e quindi a prescindere dal fatto che sorgano o meno contestazioni – si avrà un accertamento in ordine all'esistenza del credito (sul punto, v. anche *infra* § 4).

A questo punto, l'inquadramento dell'azione *de qua* nel novero delle azioni esecutive ovvero di cognizione dipende dalla natura attribuita al diritto alla distribuzione del ricavato⁶⁷, se cognitiva ovvero esecutiva. A tal proposito, sembra che le riforme del biennio 2005-2006 abbiano senz'altro contribuito all'affermazione della tesi esecutiva, che ad oggi può dirsi prevalente⁶⁸. Se si condivide tale opinione, non si può dunque che riconoscere all'azione soddisfatta esperita dal subcollocatario la medesima natura. Tuttavia, è facile obiettare che la

⁶⁵ Per effetto della sostituzione, infatti, il creditore non subentra nella posizione sostanziale del debitore (*id est* nel diritto di credito) ma in quella processuale (*id est* lo *status* di avente diritto alla distribuzione). Sulle differenze fra la sostituzione e la cessione convenzionale del credito, v. N. PICARDI, *op. cit.*, p. 596 s., per il quale la prima non può che avere effetti nell'ambito del processo nel quale opera, mentre la seconda ha un'efficacia sostanziale che si estrinseca indipendentemente dal risultato del processo.

⁶⁶ Analogamente a quanto alcuni ritengono con riguardo all'azione promossa dai creditori *sine titulo*. V. *supra* § 2.1. e nota 35.

⁶⁷ Il tema è strettamente connesso a quello della stabilità della distribuzione del ricavato, dal momento che chi inquadra la distribuzione del ricavato come una cognizione ordinaria, attribuisce una stabilità anche extraprocessuale al piano di riparto. In questo ordine di idee, L. MONTESANO, *La cognizione sul concorso dei creditori nell'esecuzione ordinaria*, cit., p. 597 ss. e 607 ss. Diversamente, chi ritiene che la distribuzione sia un fenomeno che appartiene al processo esecutivo, giunge di conseguenza ad affermare che in nessun caso da tale fase può derivare un accertamento dell'obbligo del debitore sul piano del diritto sostanziale, con conseguente esperibilità a chiusura del processo esecutivo dell'azione di ripetizione dell'indebito. In questo ordine di idee, fra i tanti, E. GARBAGNATI, *Il concorso dei creditori nell'espropriazione singolare*, cit., p. 78 ss.; V. DENTI, voce *Distribuzione della somma ricavata*, cit., p. 322 ss.

⁶⁸ Sul punto, seppur con riguardo all'azione promossa dai creditori intervenuti *sine titulo*, R. ORIANI, *L'intervento dei creditori*, cit., p. 1428; A. A. ROMANO, voce *Intervento dei creditori*, cit., p. 761, nota 70. In questi termini, ma nel contesto antecedente alle riforme, V. DENTI, voce *Distribuzione della somma ricavata*, cit., p. 322 ss. A favore di tale conclusione rileva anche la modifica dell'art. 512 c.p.c., sulla quale v. *infra* § 4.

stessa presuppone allora il possesso del titolo esecutivo da parte di colui che la promuova⁶⁹⁻⁷⁰.

Uno spunto per superare tale rilievo si può ricavare dalle riflessioni sviluppate in precedenza in merito alla qualificazione dell'azione satisfattiva proposta dai creditori intervenuti. Si è infatti detto che la ricostruzione in merito ai caratteri di detta azione varia a seconda della tesi che si intende prediligere in merito al suo oggetto.

Si può, infatti, ritenere che per suo tramite il creditore faccia valere il diritto alla soddisfazione immediata del proprio credito, e allora è chiaro che ai fini della sua proposizione è necessario il possesso del titolo (con la conseguenza che l'azione proposta sia dai creditori intervenuti *sine titolo*, sia dal subcollocatario, non potrebbe essere considerata come un'azione esecutiva). Ovvero, si può affermare che, come pare più condivisibile, tramite l'azione satisfattiva egli faccia valere il (solo) diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato, che si acquista sulla base della mera affermazione dell'esistenza del diritto. Condividendo tale modo di ragionare, si giunge agevolmente ad escludere che, ai fini del suo esperimento, sia necessario il possesso del titolo, essendo peraltro proponibile anche dai creditori che ne sono sprovvisti (e il cui credito non sia stato riconosciuto dal debitore)⁷¹.

Applicando tale ragionamento alla domanda di sostituzione, si può quindi ritenere che essa sia null'altro che un'azione esecutiva, tramite la quale il creditore mira a partecipare alla distribuzione del ricavato in luogo del proprio debitore e in questo modo, finiscono inevitabilmente con l'assottigliarsi le differenze esistenti fra tale azione e quella proposta dai creditori sprovvisti di titolo.

Quella ora proposta pare la ricostruzione più coerente con le affermazioni della S.C. in merito alla natura della domanda di subcollocazione, dal momento che in questo modo si è in grado di comprendere perché non sia richiesto il possesso del titolo, da un lato, e perché venga allo stesso tempo qualificata come uno strumento esecutivo, dall'altro. Sennonché, se questa fosse l'idea condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, sarebbe auspicabile un chiarimento non solo su alcuni aspetti messi in evidenza in precedenza (come, ad esempio, sulla natura dell'azione proposta dai creditori *sine titolo*); ma anche, e soprattutto, in merito

⁶⁹ Questo è il motivo per cui gli autori in passato hanno criticato la tesi, a lungo dominante, secondo cui l'azione in esame costituirebbe un'autonoma azione esecutiva. Il primo sostenitore dell'opinione che individua nella figura in esame un'autonoma azione esecutiva innestata in un procedimento già esistente è stato R. NICOLÒ, *Art. 2900*, in *Commentario del Codice Civile*, a cura di A. Scialoja, G. Branca, Bologna-Roma, 1957, p. 170 s. Escludono che si tratti di un'azione esecutiva, proprio sulla scorta del principio *nulla executio sine titulo*, anche gli autori che sono stati esaminati in precedenza. Tant'è vero che M. ACONE, *op. cit.*, p. 257 s., per superare l'obiezione mossa da F. BENATTI, *op. cit.*, p. 631 secondo la quale l'azione diretta dà luogo ad un processo di cognizione, replica «che quella esercitata ex art. 511 non è un'azione esecutiva».

⁷⁰ Si tratta dello stesso motivo per cui, prima delle riforme del 2005, si criticava l'idea che l'azione promossa dai creditori sprovvisti di titolo fosse configurabile quale azione esecutiva. Sul punto, v. la critica che L. MONTESANO, *op. cit.*, p. 565 rivolge alla tesi del Garbagnati.

⁷¹ Sul punto, v. *retro* § 2.1. e nota 35.

all'affermazione contenuta nella sentenza citata in premessa, per la quale al subcollocatario non potrebbe riconoscersi la qualifica di parte del processo esecutivo⁷².

4. Gli effetti sostanziali...

Nel tentativo di superare alcuni dei problemi legati alla natura e ai presupposti della domanda di sostituzione, si è cercato di offrire una soluzione in merito alla sua qualificazione che fosse coerente con i presupposti individuati dalla giurisprudenza per la sua proposizione. A questo punto, non resta che verificare le implicazioni che da essa derivano: per fare ciò si avrà in primo luogo riguardo ai suoi effetti.

La domanda di subcollocazione produce effetti sia sostanziali che processuali: quanto ai primi, è lecito chiedersi se la domanda di sostituzione sia idonea a rendere inefficaci, nei confronti del subcollocatario, gli atti di disposizione (in senso lato) eventualmente compiuti, successivamente ad essa, dal creditore sostituito; per quanto concerne i secondi, occorre individuare i poteri che spettano al *creditor creditoris* per effetto della proposizione della domanda.

In via di premessa, è bene chiarire che l'individuazione degli effetti tanto sostanziali quanto processuali risente fortemente delle teorie maturate sulla natura della domanda di sostituzione. E quindi, così come si è detto circa le altre questioni sorte sull'istituto in esame, anche su questo profilo vi è poca chiarezza.

Esaminando dapprima quelli che abbiamo definito quali effetti sostanziali della domanda, è bene chiarire che per atti c.d. dispositivi si intendono, a titolo esemplificativo, la cessione del credito ovvero la rinuncia ad esso o, ancora, l'adempimento spontaneo del debitore nelle mani del sostituito, e così via. Quando tali atti sono compiuti successivamente alla proposizione della domanda di sostituzione, occorre stabilire se essi siano opponibili nei confronti del creditore che l'ha formulata.

Di primo acchito, si dovrebbe rispondere in senso negativo, dal momento che, in caso contrario, si finirebbe col rimettere al creditore sostituito il potere di incidere arbitrariamente sulle sorti della domanda di sostituzione, egli potrebbe, infatti, cedere il proprio credito a terzi al solo scopo di vanificare l'iniziativa del subcollocatario⁷³.

La questione che, più di altre, ha costituito oggetto delle pronunce della S.C. riguarda proprio l'ipotesi di cessione del credito da parte del sostituito, nel corso del processo esecutivo.

La prima pronuncia sul tema risale agli anni ottanta⁷⁴: in quella occasione la Corte ebbe modo di sottolineare le differenze fra la domanda di sostituzione e l'espropriazione presso terzi, allo scopo di escludere che anche dalla prima derivassero gli effetti di cui all'art. 2914 n. 2 c.c.

⁷² Cass., 20 dicembre 2023, n. 35657, cit.

⁷³ G. Miccolis, *Sugli effetti della domanda di sostituzione promossa ai sensi dell'art. 511 c.p.c.*, in *Riv. esec. forz.*, 2000, p. 142.

⁷⁴ Si tratta di Cass., 13 marzo 1987, n. 2608, cit.

Secondo la Corte, oltre che per la mancanza dell'elemento dell'ingiunzione, la domanda di sostituzione si discosterebbe dal pignoramento presso terzi poiché, al momento della sua proposizione, le somme si trovano presso l'autorità giudiziaria e anche perché essa non ha lo scopo di creare un vincolo, posto che persegue una finalità satisfattiva e non anche conservativa. Con ciò, ha affermato allora la Corte, solo una volta che il subingresso si sia realizzato, in forza di una rituale domanda di sostituzione, si determina un vincolo di indisponibilità, che impedisce al creditore sostituito di cedere a terzi il proprio credito⁷⁵.

A seguito di tale precedente si è sviluppato – a quanto ci consta – un orientamento univoco in giurisprudenza⁷⁶. Tuttavia, ancora una volta non sono chiare le ragioni poste a sostegno di tale soluzione⁷⁷.

⁷⁵ Non pare pertinente il richiamo contenuto nella motivazione di Cass., 13 marzo 1987, n. 2608, cit. al principio generale per cui la domanda di sostituzione ha finalità sia satisfattiva che surrogatoria, potendo la soluzione della questione prescindere dalla finalità che si intende riconoscere alla domanda *de qua*.

⁷⁶ Più variegato, come si è detto dinanzi, è il panorama delle opinioni dottrinali. Secondo l'opinione prevalente la domanda di sostituzione produce gli effetti sostanziali del pignoramento del credito azionato dal debitore principale. I primi a ritenere che la domanda in esame producesse gli effetti di cui all'art. 2914 n. 2 c.c., furono gli assertori della tesi per cui la stessa sarebbe inquadrabile alla stregua di un'azione surrogatoria, riadattata al processo esecutivo, v. S. SATTÀ, *Commentario*, III, p. 209 s. Tuttavia, come è stato acutamente osservato da M. ACONE, *La domanda di sostituzione del creditore*, cit., p. 238, posto che l'esercizio della legittimazione surrogatoria non comporta la creazione di un vincolo di indisponibilità, non è coerente con la premessa l'affermazione per la quale la domanda di sostituzione produce i medesimi effetti sostanziali del pignoramento presso terzi.

Giungono alla medesima conclusione, ossia che dalla proposizione della domanda derivi una situazione di indisponibilità del credito, anche coloro che equiparano quest'ultima all'intervento: cfr. M. ACONE, *op. cit.*, p. 255 ss. e 270. Peculiare è, invece, l'opinione di G. BALENA, *Contributo allo studio delle azioni dirette*, cit., p. 145 ss., il quale come si è detto qualifica l'azione *de qua* nello schema dell'azione diretta c.d. pura. Per B., il subcollocatario si oppone al pagamento in favore del sostituito, per gli effetti di cui all'art. 2906, comma 2°, c.c., pertanto, la domanda ha l'effetto di «arrestare» il credito e il diritto alla distribuzione del sostituito.

In senso contrario, B. CAPPONI, *La cognizione sulla domanda di sostituzione del creditore nella distribuzione della somma ricavata*, cit., p. 740; ID., *Distribuzione della somma ricavata*, cit., p. 226 s.; ID., *La «sostituzione esecutiva» tra vecchio e nuovo codice*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1990, p. 110 ss. L'a. – coerentemente con la premessa dalla quale muove, ossia che la domanda di sostituzione costituisca un'azione del tutto autonoma rispetto alla procedura esecutiva cui accede – non ritiene possibile far discendere dalla sua proposizione gli effetti sostanziali del pignoramento. Nel medesimo ordine di idee, C. DELLE DONNE, *La rinuncia dei creditori titolati ex art. 629, 1° co., c.p.c. non estingue il processo esecutivo senza il consenso del subcreditore ex art. 511: un'implausibile presa di posizione della giurisprudenza di merito*, in *Riv. esec. forz.*, 2010, p. 349 ss.

⁷⁷ In un analogo ordine di idee, Cass. 2023, n. 15987, nella quale si afferma che «la sostituzione esecutiva ai sensi dell'art. 511 c.p.c., realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione e non integra pertanto una forma di pignoramento del credito presso terzi, cosicché non trova applicazione la norma dell'art. 2914 c.c., n. 2, che opera solo nei confronti del creditore pignorante. Ne consegue che nell'ambito del processo esecutivo la cessione del credito, effettuata dal creditore procedente (o intervenuto) con atto di data certa anteriore alla domanda di sostituzione di cui all'art. 511 citato, impedisce a quest'ultima di produrre i relativi effetti per il venir meno di quella posizione attiva nella quale il *creditor creditoris* intende subentrare, dal momento che tale cessione si perfeziona, nei rapporti fra cedente e cessionario, in virtù del solo consenso da essi espresso e che l'art. 1265 c.c., richiede la notifica della cessione o l'accettazione da parte del debitore esclusivamente per risolvere il conflitto tra più cessionari del medesimo credito».

Quest'ultima, in realtà, contraddice le premesse dalle quali la stessa giurisprudenza di legittimità sembra muovere. Una volta escluso, infatti, che la domanda *de qua* sia assimilabile all'intervento – nel qual caso il subcollocatario si gioverebbe del vincolo di indisponibilità derivante dal pignoramento – ovvero al pignoramento presso terzi – il che comporterebbe l'applicabilità dell'art. 2914, n. 2, c.p.c. – e ritenuto che l'azione sia uno strumento esecutivo tramite il quale il creditore subentra (non nel diritto di credito ma) nel diritto alla distribuzione del ricavato, non si comprendono le ragioni per le quali il sostituto non possa cedere il proprio credito a terzi⁷⁸.

A favore di tale soluzione militano senz'altro ragioni di opportunità; tuttavia, le stesse non possono di per sé costituire un valido argomento per affermare che la domanda generi un vincolo di indisponibilità⁷⁹. Nessuna disposizione di legge autorizza, infatti, l'interprete a ritenere che la domanda possa produrre gli effetti del pignoramento del credito azionato contro il debitore finale⁸⁰. Alla luce di ciò si deve necessariamente concludere che se il subcollocatario ha timore di vedere vanificata la propria iniziativa, egli ha l'onere di procedere, contestualmente o in alternativa, al pignoramento della somma, nelle forme di cui agli artt. 543 ss. c.p.c.⁸¹.

5. (segue) ...e processuali

In merito ai poteri riconosciuti al subcollocatario, in dottrina è affermazione costantemente ripetuta che questi agisce nel processo esecutivo *iure proprio*, e non *utendo iuribus* del proprio

⁷⁸ Sul punto, v. le osservazioni di M. ACONE, *op. ult. cit.*, p. 238, nota 24, per il quale affermare (come fa la giurisprudenza) che oggetto della sostituzione sia il diritto alla distribuzione comporta l'impossibilità di giustificare l'indisponibilità del credito, così come anche il trasferimento dei poteri processuali (su quest'ultimo punto, v. *infra* § 3.2.).

⁷⁹ In questo senso, v. invece G. MICCOLIS, *op. cit.*, p. 147.

⁸⁰ M. CIRULLI, *op. cit.*, p. 746.

⁸¹ Sul punto, v. Cass., 9 marzo 2017, n. 6019, in quell'occasione il creditore aveva, inizialmente, provveduto a pignorare il credito del suo debitore, tramite l'espropriazione presso terzi; successivamente, preso atto della pendenza di un processo esecutivo avente ad oggetto quello stesso credito, aveva altresì proposto domanda di sostituzione. Il creditore, al quale il subcollocatario aveva chiesto di sostituirsi, proponeva allora ricorso per cassazione denunciando il cumulo abusivo dei mezzi di espropriazione, dal momento che l'art. 483 c.p.c. consente la pluralità di azioni esecutive solo nei confronti del medesimo debitore. La S.C. ha dichiarato infondato il motivo, ritenendo che le due procedure fossero compatibili, perché entrambe rivolte nei confronti del medesimo soggetto (il creditore-debitore) ed aventi a oggetto il medesimo bene (il credito che quest'ultimo vanta nei confronti del *debitor debitoris*). Il che conferma la possibilità che il creditore che agisca in sostituzione, possa – al solo fine di conseguire gli effetti di cui all'art. 2914, n. 2, c.c. – scegliere di intraprendere anche la procedura espropriativa.

debitore(-creditore)⁸², poiché non interviene allo scopo di sopperire all'inerzia di quest'ultimo⁸³.

Quanti ritengono che il creditore spieghi, per il tramite della domanda, un intervento in senso proprio nel processo esecutivo, affermano che lo stesso sarebbe munito dei medesimi poteri che la legge attribuisce ai creditori non titolati⁸⁴; alla medesima conclusione giungono, seppur argomentando diversamente, anche coloro secondo i quali il creditore promuove nell'ambito del processo esecutivo un'autonoma azione di cognizione (sia pure sommaria)⁸⁵.

Vi è un dato che, seppur con qualche sporadica eccezione⁸⁶, accomuna le diverse tesi dottrinali che attribuiscono all'azione *de qua* una finalità satisfattiva, ovvero che il *creditor creditoris* – pur potendo proporre la domanda prima dell'istanza di vendita o assegnazione – non godrebbe di alcun potere nell'ambito della fase espropriativa.

Su questa idea si è assestata anche la giurisprudenza di legittimità, seppur dopo qualche esitazione. Questa infatti, mentre in un primo momento – facendo leva sulla funzione anche conservativa dell'istituto – ha ammesso la possibilità, per il creditore, di porre in essere atti dell'espropriazione forzata, in vece del suo debitore⁸⁷; successivamente ha ribadito la natura eminentemente satisfattiva della domanda di sostituzione, e ha ritenuto che le facoltà surrogatorie del subcollocatario sono circoscritte al mero potere di promuovere in sede di

⁸² La tesi per cui il creditore agirebbe *utendo iuribus* del proprio debitore è stata in passato sostenuta da coloro che attribuivano all'azione *de qua* natura surrogatoria. Sul punto, v. S. SATTÀ, *Commentario*, III, cit., p. 209 s., per il quale il subcollocatario ha tutti i poteri dell'interventore ma nei limiti di quanto concesso al suo debitore. Nel medesimo ordine di idee, anche E. REDENTI, *op. cit.*, p. 419. Attualmente, in questo ordine di idee, C. DELLE DONNE, *All'istante ex art. 511 c.p.c. non si applica l'art. 111 c.p.c.: (ancora) intorno ad una giusta decisione e ad una inconsistente motivazione*, in *Judicium online*, 28 marzo 2024, § 3.1., secondo la quale il subcollocatario assume lo *status* di parte del processo esecutivo, in quanto sarebbe dotato di tutti i poteri surrogatori funzionali a perseguire e mantenere l'utile collocazione del proprio debitore nel piano di riparto, non solo in fase distributiva ma all'occorrenza anche in fase espropriativa. Con la precisazione però che tali poteri si arrestano al cospetto degli atti dispositivi, sostanziali o processuali, compiuti dal creditore.

⁸³ G. VERDE, *Diritto processuale civile*, III, cit., p. 121.

⁸⁴ M. ACONE, *La domanda di sostituzione*, cit., p. 252 ss., per il quale dunque al creditore, che agisce in sostituzione, possono essere attribuiti ampi poteri sostitutivi ma solo nella fase distributiva. In un analogo ordine di idee, A. BONSIGNORI, *Assegnazione forzata e distribuzione del ricavato*, cit., p. 278; Non è, tuttavia, superfluo rimarcare che tali tesi si sono sviluppate nel contesto antecedente alle riforme del 2005, con tutte le implicazioni di cui si è detto in precedenza in merito alla totale equiparazione fra i creditori intervenuti nella fase distributiva (*retro* § 2 s.).

⁸⁵ In questo senso, B. CAPPONI, *La cognizione sulla domanda di sostituzione*, cit., p. 730, per il quale «una possibilità di “sostituzione” del *creditor creditoris* nei poteri di iniziativa processuale propri del creditore-debitore può legittimamente essere configurata [...] al solo interno della fase di distribuzione della somma ricavata».

⁸⁶ G. BALENA, *Contributo allo studio delle azioni dirette*, cit., p. 324 s., l'a. – coerentemente con le premesse dalle quali muove – riconosce al subcollocatario «una legittimazione sostitutiva e concorrente (se non addirittura ad intervenire in vece del suo debitore, quanto meno) al compimento di atti di impulso del processo esecutivo, nei limiti dei poteri che potrebbero esercitarsi dal debitore intermedio».

⁸⁷ Cass., 6 marzo 1969, n. 735, in *Foro it.*, 1969, c. 2671. Sul punto, in chiave dubitativa, Cass., 13 marzo 1987, n. 2608, cit.

distribuzione alcune contestazioni e di resistere a quelle da altri proposte ovvero di promuovere l'opposizione agli atti esecutivi⁸⁸.

La giurisprudenza di legittimità non riconosce poi – ed è questo il profilo più dibattuto – al creditore che agisce in sostituzione il potere di impedire l'estinzione del processo esecutivo in caso di rinuncia agli atti da parte del creditore-debitore. La ragione di ciò sta, ad avviso della S.C., nel fatto che «la posizione processuale del subcollocato è subordinata alla persistenza della qualità di creditore in capo al suo debitore (o creditore sostituito) e da quella dipende; e, poiché quella legittimamente viene meno per la potestativa determinazione di quest'ultimo di rinunciare al processo esecutivo da lui intentato, il subcollocato non ha facoltà di mantenere in vita il processo contro l'originario debitore a dispetto della rinuncia del sostituito, perché quegli non ha alcun titolo esecutivo nei confronti dell'unico soggetto passivo dell'espropriazione»⁸⁹.

Su tale ultimo aspetto sorgono, invero, delle perplessità. Se, da un lato, pare corretto affermare che nella fase espropriativa il subcollocato non goda di alcun potere, ivi compreso quello di impedire l'estinzione del processo esecutivo; dall'altro, non è coerente, né con la premessa dalla quale si muove, ritenere che tale facoltà non possa essere attribuita al creditore nemmeno quando si è verificato un subingresso nel diritto alla distribuzione del ricavato.

Con la domanda di sostituzione, il creditore chiede di subentrare nel diritto alla distribuzione del ricavato del proprio debitore, nonché nella posizione processuale assunta da quest'ultimo. L'accoglimento della domanda determina l'impossibilità per il creditore-sostituito di disporre del diritto nel quale è subentrato il subcollocatario⁹⁰.

Se ciò è vero, si può ritenere che egli non possa rinunciare agli atti a norma dell'art. 629 c.p.c., dal momento che la rinuncia costituisce senz'altro un atto di disposizione, non del diritto di azione⁹¹, ma del diritto alla distribuzione del ricavato, poiché ha l'effetto sostanziale di impedire il soddisfacimento, in quella sede, del credito⁹²; e, che, non potrà opporsi all'eventuale rinuncia proveniente da altri creditori. Con la conseguenza che il subcollocatario

⁸⁸ Cass., 17 novembre 2020, n. 26054, nella quale si giustifica la soluzione indicata nel testo in ragione del fatto che tali «situazioni [...] no un subingresso del creditore di cui all'art. 511 c.p.c., nel diritto soggettivo sostanziale del creditore sostituito, ma attengono all'esercizio della c.d. azione distributiva, ovvero riguardano un rimedio – l'opposizione ex art. 617 c.p.c., – che attiene alla regolarità formale del procedimento».

⁸⁹ Cass., 17 novembre 2020, n. 26054, cit. Con particolare riguardo all'ipotesi della rinuncia, in senso contrario, Trib. Roma, 4 agosto 2008, in *Riv. esec. forz.*, 2010, p. 3, con nota di C. DELLE DONNE, *La rinuncia dei creditori titolati ex art. 629, 1° co., c.p.c. non estingue il processo esecutivo senza il consenso del subcreditore ex art. 511: un'implausibile presa di posizione della giurisprudenza di merito*.

⁹⁰ N. PICARDI, *La domanda di sostituzione nel processo esecutivo*, cit., p. 583.

⁹¹ Tant'è che l'azione esecutiva sarà riproponibile. Sul punto, v. A. SALETTI, voce *Estinzione del processo civile (diritto processuale civile)*, in *Enc. giur.*, XIII, Roma, 1994, p. 17; R. VACCARELLA, voce *Rinuncia agli atti del giudizio*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, p. 980.

⁹² F. BUCOLO, *Il processo esecutivo ordinario*, Padova, 1994, p. 1188 s.

conserva la facoltà di opporsi all'eventuale rinuncia agli atti proveniente da altri o dal proprio debitore, a condizione che questa avvenga nella fase successiva alla vendita⁹³.

Tale assunto si presta a una facile obiezione se si aderisce all'idea – da noi in precedenza rifiutata – per cui lo *status* di avente diritto alla distribuzione non si acquisirebbe per effetto dell'intervento, ma in forza del titolo esecutivo o del riconoscimento da parte del debitore. Muovendo, infatti, da questa prospettiva e riconoscendo al subcollocatario una simile facoltà, si finirebbe con l'ammettere che l'espropriazione forzata possa proseguire, nella fase soddisfattiva, anche senza che vi sia un titolo esecutivo, dal momento che quest'ultimo non è necessario ai fini della proposizione della domanda⁹⁴. Tuttavia, a ciò si può replicare affermando, da un lato, che se si estende anche ai creditori *sine titulo* la previsione contenuta nell'art. 629, comma 2°, c.p.c. allora si deve riconoscere altresì la possibilità che il processo esecutivo possa proseguire senza che sia necessario il titolo; dall'altro lato, se si respinge la contrapposizione fra le due fasi, viene meno l'argomento posto a fondamento della tesi da sempre sostenuta dalla giurisprudenza in merito alla superfluità del titolo ai fini della proposizione della domanda ex art. 511 c.p.c.

Infine, ancora con riguardo agli ulteriori poteri riconosciuti in capo al subcollocatario, che può sollevare contestazioni nei confronti di creditori diversi dal sostituito oppure resistere a quelle da altri proposte avverso il suo debitore, o promuovere opposizione agli atti, si rendono necessarie alcune precisazioni in merito alle possibili contestazioni che possono sorgere a seguito della proposizione della domanda.

⁹³ Giunge alla medesima conclusione indicata nel testo, muovendo da una ricostruzione in parte diversa, N. PICARDI, *La successione processuale*, Milano, 1964, p. 168 ss., per il quale con la sostituzione il subcollocatario subentra, oltre che nel processo, anche nel diritto alla distribuzione da intendersi come diritto ad ottenere un provvedimento di merito. Secondo l'a. tale diritto può infatti costituire oggetto di trasferimento a prescindere dalla successione nel diritto sostanziale. In questa prospettiva, dunque, il subcollocatario può rinunciare all'esecuzione o opporsi alla stessa.

⁹⁴ Una siffatta obiezione potrebbe fondarsi sul principio della c.d. oggettivizzazione degli atti esecutivi, affermato dalle Sezioni Unite nella celebre sentenza del 7 gennaio 2014, n. 61, nella quale si legge: «nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura deve essere intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la costante sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo, sia pure dell'interventore, che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Di talché, qualora, a seguito dell'intervento di un creditore munito di titolo esecutivo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva dal pignorante esercitata, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'*iter* espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che prima ne era partecipe accanto al creditore pignorante». Tale principio, come è stato osservato, non implica un superamento del principio *nulla executio sine titulo*, ma solo una sua rimodulazione, sicché esso va inteso nel senso che non è necessaria – ai fini della prosecuzione del processo esecutivo – la sussistenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un titolo valido, sia pure dell'interventore, per tutta la durata del processo. In questo ordine di idee, B. CAPPONI, *Le Sezioni Unite e l'«oggettivizzazione» degli atti dell'esecuzione forzata*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2014, p. 503.

6. Le contestazioni

Come si è detto finora, la domanda di sostituzione viene accolta per effetto della sua proposizione, a meno che non sorgono contestazioni. È ciò che si evince dal 2° comma dell'art. 511 c.p.c., laddove l'impiego dell'indicativo «il giudice dell'esecuzione *provvede* alla distribuzione anche nei loro confronti» lascia intendere che, ai fini dell'accoglimento della domanda, non sia necessario alcun accertamento, a meno che non sorgano contestazioni, nel qual caso si precisa che la decisione sulle stesse non può «ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti».

Per procedere ad un corretto inquadramento delle contestazioni sulla domanda di subcollocazione è necessario svolgere una breve premessa in ordine all'oggetto delle controversie distributive ex art. 512 c.p.c., tenuto conto del fatto che, come si dirà, l'inquadramento delle contestazioni richiamate nel 2° comma dell'art. 511 c.p.c. nel novero di tali controversie, è condivisa dalla giurisprudenza, seppur non senza qualche contraddizione, nonché da buona parte della dottrina (sul punto, v. *infra*).

In merito all'oggetto delle contestazioni, nonché dell'ordinanza emanata dal giudice dell'esecuzione, assumono notevole rilievo le riforme del 2005 che hanno contribuito a un radicale cambiamento della fisionomia dell'istituto delle controversie distributive, sovvertendo i termini del dibattito in merito al loro oggetto.

Prima di allora, l'art. 512 c.p.c. affidava l'accertamento della «sussistenza o [del]l'ammontare di uno o più crediti o [del]la sussistenza di diritti di prelazione» a un giudizio a cognizione piena, destinato a concludersi con una sentenza idonea, secondo alcuni, al giudicato sostanziale⁹⁵, secondo altri, a una *preclusio pro iudicato*⁹⁶.

Con la riforma dell'art. 512 c.p.c., si supera l'idea che la contestazione dei crediti in fase distributiva debba intendersi come un'autonoma parentesi cognitiva, caratterizzata da un doppio grado di giudizio; essa si trasforma, infatti, in un mero incidente esecutivo, che, come tale, deve essere risolto dal giudice dell'esecuzione⁹⁷.

Ciononostante, la formulazione della norma resta invariata con riguardo all'oggetto delle contestazioni che, almeno apparentemente, continuano a riguardare la sussistenza del credito. In questo modo, si finisce con l'attribuire al g.e. – contrariamente a quanto si è sempre ritenuto – il potere di decidere sulla sostanza del rapporto, e l'opposizione agli atti esecutivi si trasforma in un giudizio avente ad oggetto il merito, ossia la relazione sostanziale fra le parti⁹⁸. Il che

⁹⁵ C. MANDRIOLI, *L'azione esecutiva: contributo alla teoria unitaria dell'azione e del processo*, cit., p. 551.

⁹⁶ E. REDENTI, M. VILLANI, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 1999, p. 284. In senso contrario, rispetto a entrambe le opinioni riportate nel testo E.F. RICCI, *Efficacia ed oggetto delle sentenze sulle opposizioni e sulle impugnazioni nella formazione del passivo fallimentare*, cit., p. 1073 ss.

⁹⁷ G. VERDE, *Diritto processuale civile*, III, p. 91, il quale discorre di una cognizione incidentale, sommaria e con efficacia endoprocessuale.

⁹⁸ R. ORIANI, *Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005. IV. Titolo esecutivo, opposizioni, sospensione dell'esecuzione*, in *Foro it.*, 2005, V, p. 104 ss.; B. CAPPONI, *L'opposizione distributiva dopo la riforma*

contrasta, da un lato, con l'idea che al giudice dell'esecuzione non può essere rimessa la decisione di controversie aventi ad oggetto diritti, giacché la decisione delle stesse esula dai suoi poteri; dall'altro, con la concezione secondo la quale l'opposizione agli atti esecutivi non può avere ad oggetto il merito, in quanto l'art. 617 c.p.c. sarebbe istituzionalmente inidoneo all'introduzione di deduzioni inerenti alla fattispecie sostanziale del diritto di credito⁹⁹.

Per tali ragioni, secondo l'interpretazione prevalente, nonostante persista il riferimento all'esistenza del credito, nonché al suo ammontare, l'oggetto delle controversie, come pure dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione resa in tale sede, sarebbe esclusivamente il diritto del creditore a concorrere alla distribuzione del ricavato (si tratterebbe cioè di una situazione di carattere endoprocessuale)¹⁰⁰; di talché, la questione relativa alla sussistenza ovvero all'ammontare del credito, la cui risoluzione è pregiudiziale rispetto alla decisione della controversia, è risolta con efficacia *incidenter tantum*¹⁰¹.

Il fatto poi che avverso l'ordinanza è ammessa l'opposizione agli atti esecutivi, non sovverte tale conclusione, dal momento che oggetto dell'opposizione è pur sempre il diritto processuale a concorrere¹⁰².

In linea con tali affermazioni, si riconosce efficacia meramente endoesecutiva alla sentenza resa all'esito dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione¹⁰³.

dell'espropriazione forzata, in *Corr. giur.*, 2006, p. 1761 ss.; A. CARRATTA, *Le controversie in sede distributiva fra «diritto al concorso» e «sostanza» delle ragioni creditorie*, cit., p. 567.

⁹⁹ R. ORIANI, *Opposizione agli atti esecutivi*, cit., p. 51 ss. e 202 ss.

¹⁰⁰ G. VERDE, *Diritto processuale civile*, III, cit., p. 90 s., per il quale l'oggetto della contestazione, e quindi dell'accertamento, non può che essere la legittimazione del creditore interveniente a partecipare alla distribuzione, dal momento che solo in questo modo si spiegherebbe una decisione sulla contestazione con ordinanza, non suscettibile di passare in giudicato, e un'eventuale opposizione che dovrebbe avere ad oggetto la verifica dei requisiti di ammissibilità dell'intervento e non l'esistenza del credito. In un analogo ordine di idee, v., tra i tanti, A. TEDOLDI, *op. cit.*, p. 1314; M. BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, cit., p. 253 ss.; S. MENCHINI, *Nuove forme di tutela e nuovi modi di risoluzione delle controversie: verso il superamento della necessità dell'accertamento con autorità di giudicato*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 895; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale*, I, cit., p. 383.

¹⁰¹ S. MENCHINI, *op. cit.*, p. 896.

¹⁰² A. TEDOLDI, *op. cit.*, p. 1317 ss. In senso contrario, B. CAPPONI, *L'opposizione distributiva dopo la riforma dell'espropriazione forzata*, cit., p. 1762, il quale, come si è detto, già prima delle modifiche introdotte con le riforme del 2005, era propenso ad estendere il *thema decidendum* del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ad accertamenti sul merito del credito dell'interveniente *sine titulo*, conferendo alla pronuncia attitudine al giudicato sostanziale (sul punto, v. anche nota 22). Peculiare è l'opinione di A. CARRATTA, *op. cit.*, p. 567, per il quale l'art. 512, comma 1°, c.p.c., lungi dal richiamare l'art. 617 c.p.c. nella sua integralità si preoccupa di «predisporre, avverso l'ordinanza con la quale è stata risolta in via sommaria la controversia distributiva, un rimedio *ad hoc*, da esperire «nelle forme e nei termini dell'art. 617, comma 2°»».

¹⁰³ S. MENCHINI, *op. cit.*, p. 898. In senso contrario, B. CAPPONI, *L'opposizione distributiva*, cit., p. 1762; A. CARRATTA, *Le controversie in sede distributiva*, cit., p. 570, il quale precisa che la medesima attitudine al giudicato spetta anche all'ordinanza pronunciata dal g.e., nell'ipotesi in cui la parte non abbia proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. Peculiare è la posizione di E.F. RICCI, voce *Accertamento giudiziale*, in *Dig. disc. priv.*, I, Torino, 1987, p. 21, il quale già prima delle riforme del 2005 riteneva che la sentenza resa a valle delle controversie distributive, avesse attitudine al giudicato limitatamente al diritto

Per quanto concerne la posizione della giurisprudenza di legittimità, essa si pone solo apparentemente in contrasto con l'opinione ora indicata poiché, se da un lato si afferma che la modifica dell'art. 512 c.p.c. non ha inciso sulla natura e sull'oggetto dell'opposizione distributiva, avendo comportato solo una rimodulazione e uno snellimento del procedimento, tramite l'attribuzione di poteri *lato sensu* cognitori al giudice dell'esecuzione¹⁰⁴, dall'altro si precisa che – a differenza dell'opposizione all'esecuzione – quella distributiva ha ad oggetto il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato, non anche l'esistenza del credito¹⁰⁵.

In questa prospettiva, dunque, i termini del dibattito restano i medesimi, posto che in nessun caso si dovrebbe riconoscere all'ordinanza del giudice dell'esecuzione, ovvero alla sentenza che decide l'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso la prima, l'attitudine al giudicato sostanziale in merito all'esistenza del diritto di credito; effetto che, invece, consegue in caso di opposizione all'esecuzione, proposta dal debitore per contestare il diritto del creditore ad agire *in executivis*¹⁰⁶.

Quanto detto ha delle notevoli implicazioni in merito alla domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c. Sul punto, è bene notare che, anche rispetto a questo profilo, la posizione della giurisprudenza di legittimità non è scevra di contraddizioni.

Nel contesto anteriore alle riforme del 2005, la S.C. ebbe modo di affermare che le contestazioni, alle quali si riferisce il 2° comma della norma citata, sono quelle che sorgono fra il sostituto ed il sostituito e che conducono ad una pronuncia del giudice dell'esecuzione, la cui efficacia è circoscritta al processo esecutivo, trattandosi di un'ordinanza che decide in merito alla partecipazione delle parti alla distribuzione del ricavato. È chiaro, dunque, che in questa prospettiva le contestazioni in parola non sarebbero annoverabili tra le controversie distributive, dovendo le stesse essere risolte con ordinanza avverso la quale si ammetteva l'opposizione agli atti esecutivi¹⁰⁷.

processuale al concorso, e non anche con riguardo al diritto sostanziale di credito. Dopo la riforma tale tesi è stata ripresa da M. CIRULLI, Art. 512, in *Codice commentato delle esecuzioni civili*, cit., p. 758.

¹⁰⁴ V., da ultimo, Cass., 31 maggio 2023, n. 15439.

¹⁰⁵ Cass., 31 maggio 2023, n. 15439.

¹⁰⁶ Cass., 31 maggio 2023, n. 15439.

¹⁰⁷ Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409, cit., nel caso di specie avverso l'ordinanza con la quale il g.e. aveva rigettato l'istanza di sostituzione era stata proposta opposizione agli atti esecutivi. Tuttavia, il tribunale adito dichiarava inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c., ritenendo che l'ordinanza opposta, avendo inciso in maniera definitiva sul diritto del *creditor creditoris*, dovesse essere configurata come sentenza, contro la quale doveva proporsi appello. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, la S.C., invece, accoglieva il ricorso, reputando corretta la scelta del rimedio effettuata dalle parti, dal momento che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione non può essere configurata come sentenza, posto che a quest'ultimo non spetta il potere di emanare provvedimenti di tal fatta.

In merito alla questione relativa all'individuazione del rimedio esperibile avverso un provvedimento del g.e., nell'ipotesi in cui quest'ultimo incorra in un errore nella determinazione del contenuto capace di disorientare la parte nella scelta, v. R. ORIANI, *'Essere' e 'dover essere' nell'impugnazione dei provvedimenti del giudice civile*, Napoli, 2023, p. 627 ss. e 745 s.

Nel mutato contesto normativo, sebbene la S.C. apparentemente confermi l'attualità della soluzione¹⁰⁸, sembrerebbe tuttavia implicitamente ritenere che le contestazioni debbano essere decise, in prima battuta, dal giudice dell'esecuzione in sede di controversie distributive¹⁰⁹.

Ancora una volta, dunque, non si fa cenno alle modifiche che hanno riguardato la disposizione in esame e all'impatto che queste hanno avuto sulla correlazione fra l'art. 512 c.p.c. e l'art. 617 c.p.c. Ammettere, in un primo tempo, che le contestazioni rientrino nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi, per poi successivamente ritenere che a tale opposizione si perviene a seguito di un provvedimento del g.e. reso in sede di controversie distributive, non chiarisce i termini del problema né contribuisce ad un corretto inquadramento delle contestazioni in discorso.

L'opinione invece da sempre prevalente in dottrina è, come si è accennato, nel senso di ricondurre tale tipologia di controversia all'interno dello schema di cui all'art. 512 c.p.c.¹¹⁰. Trattandosi di tesi sviluppatesi perlopiù in relazione alla formulazione previgente della disposizione appena citata, era opinione comune che le contestazioni avessero ad oggetto il diritto di credito dell'istante, la cui sussistenza doveva essere accertata in sede di cognizione piena¹¹¹. Nel mutato contesto normativo l'individuazione di tale oggetto non può che risentire delle diverse ricostruzioni in merito al nuovo art. 512 c.p.c.

A nostro avviso, la lettura più coerente con le premesse dalle quali muove la giurisprudenza circa la natura della domanda di sostituzione è quella secondo cui le contestazioni menzionate nell'art. 511, comma 2°, c.p.c. hanno ad oggetto il diritto del *creditor creditoris* a partecipare alla distribuzione del ricavato e, pertanto, sono inquadrabili nello schema delle controversie

¹⁰⁸ Si afferma, infatti, che «le contestazioni sulla domanda di sostituzione, alle quali fa riferimento il comma 2° della norma, sono anche quelle che insorgono tra sostituto e sostituito e conducono ad una pronuncia del giudice dell'esecuzione, la cui efficacia è circoscritta al processo esecutivo, perché relativa ad atti che decidono della partecipazione di parti alla distribuzione del ricavato dall'espropriazione. In altri termini, si tratta di opposizione ad atti esecutivi (art. 617 c.p.c., comma 2°), decisa con sentenza impugnabile soltanto con il ricorso straordinario per cassazione, come si ricava dall'art. 618 c.p.c.» (Cass., 20 settembre 2012, n. 15932, cit.).

¹⁰⁹ Cass., 20 settembre 2012, n. 15932, cit., nella quale si conferma la correttezza dei rimedi scelti dalla parte, che nella specie aveva introdotto le contestazioni a norma dell'art. 512 c.p.c. Tale soluzione risulta implicitamente confermata anche da Cass., 20 novembre 2023, n. 32143, cit.; Cass., 20 dicembre 2023, n. 35657, cit.

¹¹⁰ V. DENTI, voce *Distribuzione della somma ricavata*, cit., p. 332; G. BALENA, *Brevissime note sulla sostituzione di un creditore nella distribuzione del ricavato dell'espropriazione*, cit., c. 2836 ss. In senso contrario, ancorché sulla base di percorsi argomentativi differenti, M. ACONE, *La domanda di sostituzione del creditore*, cit., p. 267 ss., il quale differenzia l'ambito di applicazione dell'art. 511, comma 2°, c.p.c. da quello dell'art. 512 c.p.c.; N. PICARDI, *La domanda di sostituzione*, cit., p. 607; A. BONSIGNORI, *Assegnazione forzata e distribuzione del ricavato*, cit., p. 277. Più ambigua è la posizione di S. SATTA, *Commentario*, III, cit., p. 211, che ha mutato l'opinione espressa in *Id.*, *L'esecuzione forzata*, III, cit., p. 190, circa l'estraneità delle controversie in esame all'esecuzione, ricavandone la conseguenza che le stesse debbano essere risolte separatamente rispetto a quelle dell'art. 512 c.p.c.

¹¹¹ Sul punto, B. CAPPONI, *Diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2023, p. 315, il quale configura l'opposizione in sede distributiva del sostituito come fase cognitoria consecutiva alla domanda sommaria del subcollocato.

distributive. Il sostituito non mira, infatti, ad ottenere un accertamento negativo del diritto, ma ad escludere il creditore dalla distribuzione del ricavato.

Con la conseguenza che avverso l'ordinanza con la quale il giudice risolve dette contestazioni, sarà esperibile l'opposizione agli atti esecutivi che si concluderà con una sentenza che avrà esclusivamente ad oggetto il diritto al concorso del sostituito.

È chiaro che, nell'ambito di tale procedimento, ben potrebbe sorgere una questione in merito all'esistenza del credito, che rappresenta un elemento della fattispecie costitutiva del diritto dedotto in giudizio. Tuttavia, tale questione non potrà che essere risolta dal g.e. *incidenter tantum*, a meno che una delle parti non abbia – contestualmente – provveduto a instaurare un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto l'esistenza (ovvero l'inesistenza) del credito vantato dal subcollocatario.

In tali casi, alcuni ritengono – a nostro avviso correttamente – che tra le due cause intercorra un nesso di pregiudizialità tecnica¹¹²; il che può comportare o la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione agli atti promosso avverso l'ordinanza ovvero, se l'ordinanza non è stata ancora emanata, la sospensione della distribuzione nel rapporto fra sostituto e sostituito a norma dell'art. 512, comma 2°, c.p.c. (non potendo il giudice dell'esecuzione sospendere la risoluzione della controversia distributiva a norma dell'art. 295 c.p.c.)¹¹³.

Non pare, invece, contrariamente a quanto da altri ritenuto, che sia necessaria la partecipazione del debitore esecutato all'eventuale giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, posto che egli non ha alcun interesse alla risoluzione della controversia fra sostituto e sostituito, essendogli completamente indifferente a chi verrà attribuita la somma.

Infine, per quanto concerne la partecipazione del subcollocatario all'eventuale giudizio relativo alle contestazioni da altri promosse nei riguardi del sostituito (ci si riferisce all'ipotesi in cui avverso il provvedimento del g.e. venga proposta opposizione agli atti esecutivi), si ritiene che questi sia parte necessaria, poiché il provvedimento conclusivo potrebbe comportare l'estromissione del sostituito dalla distribuzione del ricavato, e deve dunque necessariamente produrre effetti anche nei suoi confronti.

Federica Pinto

Ricercatrice dell'Università degli studi di Napoli Federico II

¹¹² V. BARONCINI, *La cognizione sul credito vantato dal creditor creditoris nella sostituzione esecutiva ex art. 511 c.p.c.*, cit., § 5. In senso analogo, seppur in forma dubitativa, M. CIRULLI, *Art. 511*, cit., p. 739.

¹¹³ Si tratta dunque di una sospensione parziale e limitata alla somma spettante al creditore in favore del quale è stata disposta la somma, dal momento che l'art. 511 c.p.c. prevede *expressis verbis* che in nessun caso le contestazioni relative alla domanda di sostituzione possa ritardare la distribuzione fra gli altri creditori concorrenti.